SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 196

ORDINI CAVALLERESCHI

02A11965

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 luglio 2002, n. **226.**

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» ed in particolare l'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, che prevede la costituzione di un fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia» ed in particolare l'articolo 15, comma 2, che prevede che la garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 15, comma 3, della citata legge n. 266 del 1997 che prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni siano regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, con il quale, in adempimento a quanto previsto dal citato articolo 15, comma 3, della legge n. 266 del 1997, è stato adottato il regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Ritenuto di apportare al citato regolamento n. 248 del 1999 le modifiche necessarie all'adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, nonché al potenziamento degli interventi del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per rispondere alle nuove esigenze emergenti dallo sviluppo del tessuto produttivo costituito dalle piccole e medie imprese, con particolare riferimento alle imprese a prevalente partecipazione femminile e alle imprese operanti nel settore del commercio elettronico e dei collegamenti telematici tra imprese;

Considerata la necessità di prevedere, per le imprese a prevalente partecipazione femminile, l'attivazione di un intervento di assistenza tecnica finalizzata alla concessione di un finanziamento garantito dal fondo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001, e esaminate, in particolare, le perplessità palesate circa il comma 2 del nuovo articolo 6-*bis* che richiama la convenzione con il Mediocredito Centrale;

Ritenuto che tali perplessità possano essere superate in quanto, come previsto dall'ottavo considerando della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 e successive modifiche e integrazioni in materia di appalti pubblici di servizi, la prestazione di servizi è disciplinata dalla direttiva soltanto quando si fondi su contratti d'appalto e che le prestazioni di servizi su altra base, quali leggi o regolamenti, esulano dal campo d'applicazione della stessa;

Considerato che la convenzione con il Mediocredito Centrale per la gestione degli interventi del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prevista dall'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e che l'intervento di cui al comma 2 del nuovo articolo 6-*bis* del presente decreto è inscindibile dalla concessione della garanzia ad opera del fondo precitato;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota n. 13542 del 6 febbraio 2002;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248, di seguito denominato «decreto», è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* "consorzi" indica i consorzi e le società consortili di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità che gli stessi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo; le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo;».

Art. 3.

1. All'articolo 2 del decreto il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono elevate all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.*a)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali».

Art. 4.

l. All'articolo 3 del decreto il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La controgaranzia è accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di garanzia non superino il 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota percentuale è elevata fino all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.*a)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto sono aggiunti i seguenti:

«Art. 6-*bis (Imprese a prevalente partecipazione femminile)*. — 1. Alle operazioni finanziarie relative a imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* della legge 25 febbraio 1992, n. 215, si applicano le quote percentuali previste all'articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all'articolo 3, comma 2, per la controgaranzia, nonché le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, per le commissioni.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono fruire di assistenza tecnica finalizzata alla concessione di un finanziamento, garantito dal Fondo, a fronte del programma di investimento sul quale è stato richiesto l'intervento della legge 25 febbraio 1992, n. 215. Le modalità di prestazione dei servizi di assistenza tecnica sono definite nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Art. 6-*ter [Sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici (new economy)]*. — 1. Alle operazioni finanziarie a fronte di nuovi investimenti per lo sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici tra imprese, si applicano le quote percentuali previste all'articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all'articolo 3, comma 2, per la controgaranzia, nonché le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, per le commissioni. Con direttiva del Ministro delle attività produttive sono individuati gli investimenti di cui al presente comma ammissibili ad agevolazione».

Art. 6.

1. All'articolo 12 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Per le piccole e medie imprese ed i consorzi ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'articolo 87.3.*a)* e 87.3.*c)* del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall'Unione europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che l'impresa o il consorzio partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 luglio 2002

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Attività produttive, foglio n. 120

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 1 *(Definizioni).* — Nel presente regolamento l'espressione:

a) "Fondo", indica il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. dall'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;

b) "F.E.I.", indica il Fondo europeo per gli investimenti;

c) "comitato", indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del Fondo, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e dall'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

d) "garanzia diretta", indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori;

e) "controgaranzia", indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e degli altri fondi di garanzia;

f) "cogaranzia", indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito della Unione europea o da essa cofinanziati;

g) "PMI", indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, non iscritte all'albo delle imprese artigiane e in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo;

h) "consorzi" indica i consorzi e le società consortili di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le società consortili miste di cui all'art. 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità che gli stessi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo; le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo;

i) "microimprese", indica le piccole imprese con un numero di dipendenti non superiore a dieci;

j) "banche", indica le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

k) "intermediari", indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

l) "S.F.I.S.", indica le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

m) "confidi", indica i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

n) "altri fondi di garanzia", indica i fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

o) "finanziamenti a mediolungo termine", indica i finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, di durata superiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni concessi a PMI e consorzi a fronte di investimenti sia materiali che immateriali nel territorio nazionale;

p) "prestiti partecipativi", indica i finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata, concessi a PMI e consorzi a fronte di investimenti sia materiali che immateriali nel territorio nazionale;

q) "partecipazioni", indica le partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a dieci anni, nel capitale di PMI, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa;

r) "costo di provvista", indica la media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione ("RENDISTATO") così come definita dall'art. 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 e resa nota dalla Banca d'Italia;

s) "tasso di riferimento", indica il tasso di cui agli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994;

t) "contratti d'area", indica i contratti d'area di cui all'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

u) "patti territoriali", indica i patti territoriali di cui all'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 2 *(Garanzia diretta).* — 1. La garanzia diretta è concessa alle banche, agli intermediari e alle S.F.I.S. a fronte di finanziamenti a mediolungo termine, di prestiti partecipativi e della acquisizione di partecipazioni destinati alle PMI e ai consorzi, in misura non superiore al 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Nei limiti di tale importo la garanzia diretta copre:

a) nel caso dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi, fino al 60 per cento della perdita definitiva subita dai soggetti richiedenti per capitale, interessi, contrattuali e di mora in misura non superiore al tasso di riferimento, e spese ivi comprese le spese legali giudiziali o stragiudiziali;

b) nel caso delle partecipazioni, fino al 60 per cento della differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle quote o delle azioni come risultanti dagli atti di compravendita o dai fissati bollati. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale dell'impresa partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni deve essere prodotta una perizia giurata contenente una valutazione periziale della partecipazione effettuata da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, i cui oneri sono a carico dei soggetti interessati.

2. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono elevate all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali.

3. Le banche, gli intermediari e le S.F.I.S. presentano al Mediocredito Centrale S.p.a. la richiesta di ammissione alla garanzia diretta, entro sei mesi dalla data della propria delibera. Sono improcedibili le richieste pervenute al Mediocredito Centrale S.p.a. oltre il suddetto termine. La richiesta di ammissione alla garanzia diretta può essere presentata prima della delibera dell'operazione; in tal caso la delibera è adottata entro tre mesi dalla decisione del comitato.

4. Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla garanzia diretta gli intermediari e le S.F.I.S. trasmettono al Mediocredito Centrale S.p.a. copia dell'ultimo bilancio approvato e copia della documentazione comprovante l'iscrizione, rispettivamente, per gli intermediari nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per le S.F.I.S., nell'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

5. Le banche, gli intermediari e le S.F.I.S. devono presentare al Mediocredito Centrale S.p.a., per la eventuale conferma dell'efficacia della garanzia diretta, richiesta di variazione della delibera del comitato in caso di modifica:

a) delle garanzie prestate in loro favore;

b) delle finalità di investimento inizialmente previste.

6. Nel caso dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi è liquidato, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, un acconto in misura non superiore al 50 per cento della somma delle rate scadute e non pagate e del capitale residuo alla data di avvio delle procedure stesse. Gli interessi relativi alle rate scadute e non pagate sono calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento. La quota percentuale dell'acconto è elevata al 65 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3.*a)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. Se a conclusione delle procedure di recupero la quota della perdita definitiva a carico del Fondo risulta inferiore all'acconto liquidato, la differenza è restituita al Fondo, maggiorata di interessi calcolati al tasso di riferimento e decorrenti dalla data di erogazione dell'acconto.

7. La garanzia diretta non è efficace nel caso di inadempimento del debitore o di dismissione delle partecipazioni verificatisi nei dodici mesi successivi alla erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o alla acquisizione delle partecipazioni o nei dodici mesi successivi alla data di delibera del comitato se successiva a quella di erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o di acquisizione delle partecipazioni. Per i finanziamenti a mediolungo termine e i prestiti partecipativi di durata non superiore a trentasei mesi il termine è ridotto a sei mesi. La garanzia diretta non è altresì efficace se i soggetti finanziatori non avviano le procedure di recupero entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento del debitore.

8. Nel caso in cui siano operanti fondi regionali di garanzia, sono escluse dalla garanzia diretta del Fondo le operazioni relative alle PMI e ai consorzi ubicati nel territorio delle regioni individuate con delibera della Conferenza unificata.».

— Si riporta il testo dell'art. 87.3.*a)* del Trattato CE:

«3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 3 *(Controgaranzia)*. — 1. La controgaranzia è concessa ai confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90 per cento dell'importo da essi garantito su finanziamenti a mediolungo termine, su prestiti partecipativi o acquisizioni di partecipazioni, a favore di PMI e consorzi. Entro tale limite la controgaranzia copre fino al 90 per cento della perdita, costituita dalla somma liquidata a titolo definitivo ai soggetti finanziatori, subita dai confidi e dagli altri fondi di garanzia.

2. La controgaranzia è accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di garanzia non superino il 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota percentuale è elevata fino all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali.

3. I confidi e gli altri fondi di garanzia presentano al Mediocredito Centrale S.p.a. la richiesta di ammissione alla controgaranzia entro sei mesi dalla data della delibera dell'operazione da parte dei soggetti finanziatori e della delibera della loro garanzia. Sono improcedibili le richieste pervenute al Mediocredito Centrale S.p.a. oltre il suddetto termine. La richiesta di ammissione alla controgaranzia può essere presentata prima della delibera dell'operazione da parte dei soggetti finanziatori; in tal caso la delibera è adottata entro tre mesi dalla decisione del comitato.

4. Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla controgaranzia i confidi e gli altri fondi di garanzia trasmettono al Mediocredito Centrale S.p.a. copia dell'ultimo bilancio approvato e della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale o nell'apposita sezione previsti dall'art. 106 e dall'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. I confidi o gli altri fondi di garanzia devono presentare al Mediocredito Centrale S.p.a. per la eventuale conferma dell'efficacia della controgaranzia, richiesta di variazione della delibera del comitato in caso di modifica:

a) delle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;

b) delle finalità di investimento inizialmente previste.

6. Su espressa richiesta, i fondi regionali di garanzia di cui al comma 9 o gli organismi gestori dei medesimi e i confidi che dispongano di capacità di valutazione del merito di credito che risulta adeguata, sulla base di criteri oggettivi che saranno stabiliti dal comitato e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per le politiche agricole, possono essere abilitati a certificare che le PMI e i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani, nonché a presentare le richieste di controgaranzia con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate.

7. Su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, è liquidato un acconto in misura non superiore all'80 per cento della somma già versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai confidi e dagli altri fondi di garanzia ai soggetti finanziatori. Se la quota a carico del Fondo della perdita definitiva subita dai confidi e dagli altri fondi di garanzia risulta inferiore all'acconto liquidato la differenza è versata al Fondo entro un mese dalla comunicazione del relativo accertamento. La comunicazione deve essere notificata ai destinatari entro quindici giorni dall'accertamento. Se la somma recuperata dai confidi e dagli altri fondi di garanzia risulta maggiore di quella da essi inizialmente versata o vincolata a titolo provvisorio ai soggetti finanziatori, tale somma è versata al Fondo nella stessa misura percentuale dell'acconto da questo liquidato.

8. La controgaranzia non è efficace nel caso di inadempimento del debitore o di dismissione delle partecipazioni verificatisi nei dodici mesi successivi alla erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o alla acquisizione delle partecipazioni o nei dodici mesi successivi alla data di delibera del comitato se successiva a quella di erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o di acquisizione delle partecipazioni. Per le operazioni finanziarie di durata non superiore a trentasei mesi il termine è ridotto a sei mesi. La controgaranzia non è altresì efficace nel caso le procedure di recupero non siano state avviate entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento del debitore.

9. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.».

— Per il testo dell'art. 87.3.*a)* del Trattato CE vedasi note all'art. 3.

Note all'art. 5:

— La legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile» all'art. 2, comma 1, lettera *a)* prevede:

«1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

a) le società cooperative e le società di persona, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;».

— Si riporta il testo il testo dell'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248:

«2. La commissione non è dovuta:

a) per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3.*a)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

b) per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali.».

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266:

«3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verrà stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito Centrale, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 12 *(Cumulo)*. — 1. La garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste rispettivamente dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 3, comma 1.

2. La garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dall'Unione europea e comunque gli interventi agevolativi di cui al presente decreto devono essere conformi alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2-bis. Per le piccole e medie imprese ed i consorzi ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'art. 87.3.*a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall'Unione europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che l'impresa o il consorzio partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso.*».

— Per il testo dell'art. 87.3.*a)* vedasi note all'art. 3; di seguito si riporta il testo dell'art. 87.3.*c)*:

«3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune

a) (omissis);

b) (omissis);

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria al comune interesse.».

02G0258

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 2002.

Cofinanziamento nazionale del progetto «International bottom trawl survey in the Mediterranean» per l'anno 2001 (MEDITSIT 2001) della Società italiana di biologia marina, di cui al regolamento CEE n. 3499/91, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 26/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 3499/91, relativo ad un inquadramento comunitario per studi e progetti pilota riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Considerato che la Società italiana di biologia marina (SIBM) ha presentato alla Commissione europea, a norma del citato regolamento CEE n. 3499/91, un progetto denominato «International bottom trawl survey in the Mediterranean» (MEDITSIT), da inserire nel quadro degli studi a supporto della politica comunitaria della pesca per gli Stati membri del bacino del Mediterraneo;

Considerato, altresì, che il Ministero delle politiche agricole e forestali, con nota n. 250173 del 20 giugno 2002, ha rappresentato l'interesse della propria amministrazione per una piena realizzazione del progetto in questione, che consentirà di acquisire dati utili ai fini della definizione di un programma di sfruttamento razionale delle risorse ittiche;

Vista la nota della Commissione europea n. 41062 dell'11 gennaio 2001 con la quale la medesima comunica alla Società italiana di biologia marina la concessione di un contributo di 412.500,00 euro, pari al 50 per cento della spesa prevista per il citato progetto;

Vista la soprarichiamata nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 250173 del 20 giugno 2002 che quantifica in 412.500,00 euro il fabbisogno finanziario nazionale per la completa realizzazione del progetto in parola;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 30 luglio 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del progetto «International bottom trawl survey in the Mediterranean» per l'anno 2001 (MEDITSIT 2001) è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 412.500,00 euro in favore della Società italiana di biologia marina (SIBM), a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura dell'intervento, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 121

02A12108

DECRETO 7 agosto 2002.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi, di cui al regolamento CE n. 2702/99, per l'annualità 2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 27/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizza-

zione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 2702/99, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 4005 del 12 dicembre 2001, con la quale vengono approvati i programmi di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei mercati dei Paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 680 dell'8 aprile 2002, che quantifica in 2.329.222,00 euro il totale delle spese previste relative ai suddetti programmi presentati da organizzazioni italiane o plurinazionali con partecipazione italiana;

Vista la medesima nota n. 680 dell'8 aprile 2002 che, a fronte della citata previsione di spesa di 2.329.222,00 euro, quantifica in 465.844,00 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati il fabbisogno nazionale pubblico che integra il contributo comunitario, pari a 1.352.874,00 euro;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 30 luglio 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi, presentati da organizzazioni italiane o plurinazionali con partecipazione italiana, ai sensi all'art. 1 del regolamento CE n. 2702/99, è autorizzato, per l'annualità 2002, un cofinanziamento nazionale pubblico di 465.844,00 euro, in favore dell'AGEA a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura dei programmi, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 122

02A12109

DECRETO 7 agosto 2002.

Integrazione al cofinanziamento nazionale del programma degli interventi finanziari relativi alle azioni di controllo in materia di aiuto alla produzione e al consumo dell'olio di oliva, di cui al regolamento CEE n. 2262/84, per la campagna oleicola 2001-2002 (Agecontrol S.p.a.), ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 28/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2262/84 e successive integrazioni e modificazioni, concernente misure speciali nel settore dell'olio di oliva, che all'art. 1, paragrafo 1, prevede la costituzione, da parte di ciascun Stato membro, di una agenzia specifica incaricata di alcuni controlli e azioni nel quadro del regime di aiuto nel settore di cui sopra;

Visto il regolamento CEE della Commissione delle Comunità europee n. 27/85 e successive integrazioni e modificazioni, recante modalità di applicazione del citato regolamento CEE n. 2262/84;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli comunitari alla produzione dell'olio di oliva ed in particolare l'art. 1, che prevede lo svolgimento dei compiti e delle pubbliche funzioni di controllo di cui ai suindicati regolamenti CEE n. 2262/84 e n. 27/85 da parte dell'Agecontrol S.p.a.;

Considerato che l'art. 1, paragrafo 5, del predetto regolamento CEE n. 2262/84 prevede che il finanziamento delle spese effettive dell'Agenzia è assicurato paritariamente dalla Commissione dell'Unione europea e dallo Stato membro in ragione del 50 per cento;

Preso atto che il programma di attività dell'Agecontrol S.p.a. cofinanziato per la campagna 2001-2002 comporta un onere complessivo a carico dello Stato pari a 7.392.305,83 euro;

Tenuto conto che lo stanziamento sul capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui alla legge n. 449/2001 è di 5.644.874,00 euro e che tale disponibilità dovrà essere utilizzata anche per la copertura dei costi delle analisi dei campioni di olio di oliva, pari a 64.557,11 euro, e della gestione I.V.A., pari a 31.503,87 euro, non ammessi a cofinanziamento nell'ambito del programma in parola;

Considerata, pertanto, la necessità di ricorrere al Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per il completamento della copertura della quota parte nazionale;

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 129 del 2 maggio 2002;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 30 luglio 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini dell'attuazione del programma di attività di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/84, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di aiuto alla produzione e al consumo dell'olio di oliva, per la campagna 2001-2002 è autorizzato, in favore dell'Agecontrol S.p.a., un finanziamento integrativo di 1.843.492,81 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata direttamente all'Agecontrol S.p.a., sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Qualora la decisione della Commissione europea, di cui all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 27/85, richiamato in premessa, dovesse stabilire un finanziamento comunitario inferiore rispetto a quello previsto dall'Agecontrol, dovrà essere ridotta — per

un ammontare corrispondente — la quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la quota a carico del Fondo di rotazione assegnata dal presente decreto e quella rideterminata in relazione alle minori risorse comunitarie dovrà essere restituita al Fondo medesimo, ovvero potrà costituire acconto per la campagna successiva.

4. L'Agecontrol trasmette, per la campagna oggetto del finanziamento, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., una relazione sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali assegnate, nonché copia dei rapporti trimestrali redatti ai sensi del succitato regolamento CEE n. 27/85.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agecontrol S.p.a. adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 124

02A12110

DECRETO 7 agosto 2002.

Integrazione al cofinanziamento nazionale del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, di cui al regolamento CE n. 1221/97, per la campagna 2001-2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 29/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE n. 1221/97 del Consiglio dell'Unione europea, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, come modificato dal regolamento CE n. 2070/98;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 1826 del 10 luglio 2001, di approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele presentato dall'Italia ai sensi del regolamento CE n. 1221/97;

Vista la decisione della Commissione europea C(2002) 1333 del 9 aprile 2002, che modifica la precedente decisione, elevando le spese complessive da 3.925.402,00 euro a 4.759.512,00 euro, senza oltrepassare il massimale totale del programma annuale;

Considerato che con proprio decreto n. 12304 del 27 dicembre 2001 ha assegnato per la campagna 2001-2002, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, risorse nazionali pubbliche per un importo pari a 1.962.701,00 euro, corrispondente alla quota comunitaria, pari al 50 per cento delle spese complessive previste;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della predetta quota nazionale pubblica è necessario disporre nuove assegnazioni per 417.055,00 euro, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato n. M/1023 del 26 aprile 2002;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 30 luglio 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini dell'attuazione del programma di attività di cui all'art. 1 del regolamento CE n. 1221/97, relativo all'attuazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, per la campagna 2001-2002 è autorizzato, in favore dell'AGEA, un finanziamento integrativo di 417.055,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Il predetto finanziamento integrativo viene trasferito, su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'AGEA, che provvederà ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

4. L'AGEA invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 123

02A12111

DECRETO 7 agosto 2002.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale del Programma «Italia-Albania», inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 30/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2000)1101 del 28 aprile 2000, l'Iniziativa comunitaria Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la comunicazione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'Iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione n. 03051 del 31 gennaio 2002 relativa alla rideterminazione dei nuovi profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, concordati con la Commissione europea, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite alle singole sezioni;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria relativi al periodo 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione europea C(2002)1660 del 20 giugno 2002, di approvazione del Programma «Italia-Albania», compreso nella sezione transfrontaliera dell'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, che prevede un ammontare di risorse comunitarie pari a 33.228.000,00 euro, a totale carico del FESR ed una corrispondente quota nazionale pubblica pari a euro 33.227.973,00, di cui, 23.259.600,00 euro a carico dello Stato e 9.968.373,00 euro a carico delle regioni ed altri enti pubblici interessati;

Considerata l'opportunità di assegnare l'intero ammontare del cofinanziamento statale all'Autorità di pagamento regione Puglia, in analogia a quanto previsto per il contributo FESR dal Documento unico di programmazione;

Visto l'art. 32 del predetto regolamento CE n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è assegnata alla regione Puglia, quale Autorità di pagamento del Programma «Italia-Albania», richiamato in premessa, la somma complessiva di 1.628.172,00 euro, a titolo di acconto del 7 per cento della quota statale a carico del medesimo Fondo.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto acconto secondo la normativa vigente, versando l'intero ammontare alla predetta Autorità di pagamento.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 125

02A12112

DECRETO 7 agosto 2002.

Cofinanziamento statale del Programma operativo nazionale - periodo 2000/2006 - «Trasporti» inserito nel Q.C.S. obiettivo 1, per le annualità 2001 e 2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 31/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la decisione della Commissione UE, C(2001)2162, del 14 settembre 2001, recante approvazione del programma operativo «Trasporti» che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 in Italia;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 139, che, relativamente ai programmi operativi nazionali inseriti nel Q.C.S. obiettivo 1, 2000/2006, prevede che la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ovvero di altre leggi di settore;

Considerato che il piano finanziario allegato alla suddetta decisione comunitaria prevede, a fronte di risorse FESR pari a circa 1.801 Meuro, una quota nazionale pubblica pari a circa 2.479 Meuro;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2202/02 del 25 marzo 2002, con la quale viene quantificato in 1.289,912 Meuro l'onere a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'intero periodo di programmazione 2000/2006, restando, la copertura finanziaria della rimanente quota a carico di altre leggi di settore;

Tenuto conto che in base a quanto indicato dalla nota suddetta, per le prime due annualità la quota a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, risulta pari a 420,568 Meuro suddivisa in 196,722 Meuro per l'annualità 2001 e 223,846 per l'annualità 2002;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 6 agosto 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma operativo «Trasporti» inserito nel Q.C.S. obiettivo 1, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per le annualità 2001 e 2002 è pari a 420,568 Meuro, suddiviso in 196,722 Meuro per l'annualità 2001 e 223,846 Meuro, per l'annualità 2002.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote suddette secondo la normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dall'Autorità di pagamento.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le disposizioni di pagamento da inviare al Fondo di rotazione, si avvale delle procedure di trasmissione automatizzata degli elenchi fornite dall'I.G.R.U.E.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 126

02A12113

DECRETO 7 agosto 2002.

Rideterminazione del cofinanziamento statale a fronte FSE e FESR, del Programma operativo nazionale - periodo 2000/2006 - «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno» inserito nel Q.C.S. obiettivo 1, per le annualità 2000, 2001 e 2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 32/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio, n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1263/99 del Consiglio e n. 1257/99 del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative ai Fondi strutturali (FESR, FSE, SFOP, FEOGA);

Visti i propri decreti n. 74744 del 3 agosto 2001, n. 103392 del 9 novembre 2001 e n. 120302 del 27 dicembre 2001, con i quali si è provveduto, tra l'altro, ad assicurare, per il programma operativo nazionale Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno, il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per gli anni 2000, 2001 e 2002;

Vista la notificazione della Commissione delle Comunità europee SG (2001) D/292454, in data 29 novembre 2001, con la quale viene rettificato un errore materiale riscontrato nella precedente decisione C(2000) 2344 del 13 settembre 2000 di approvazione del programma suddetto;

Tenuto conto che in base ai nuovi piani finanziari notificati il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 a fronte del FSE, per le annualità 2000, 2001 e 2002 passa da 7.656.000,00 euro a 9.844.286,00 euro con un onere aggiuntivo di 2.188.286,00 euro;

Tenuto conto, altresì, che in base alla nuova articolazione dei piani finanziari la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione, a fronte FESR, risulta aumentata di un importo pari a 1.000,00 euro per la sola annualità 2000;

Considerata la necessità che il quadro complessivo del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per le annualità 2000, 2001 e 2002 venga aggiornato con il presente decreto;

Vista la nota del Ministero dell'interno n. 555/SM/2.A.6/473 in data 27 marzo 2002, con la quale si chiede che il Fondo di rotazione adegui le quote di cofinanziamento a proprio carico;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 6 agosto 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma operativo «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno», inserito nel Q.C.S. obiettivo 1, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è rideterminato, per le annualità 2000, 2001 e 2002, così come precisato nella tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La predetta tabella *A* annulla e sostituisce le tabelle relative al programma operativo «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno» allegate ai propri decreti citati in premessa.

3. Il Ministero dell'interno, per le disposizioni di pagamento da inviare al Fondo di rotazione, si avvale delle procedure di trasmissione automatizzata degli elenchi fornite dall'I.G.R.U.E.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 127

TABELLA *A*

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987 DEL PROGRAMMA «SICUREZZA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO» INSERITO NEL Q.C.S. OBIETTIVO 1 - 2000/2006

(Importi in euro)

Programma operativo	Annualità	A fronte FESR	A fronte FSE	Totale
Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno	2000	78.519.000	3.216.429	81.735.429
	2001	80.088.000	3.280.714	83.368.714
	2002	81.709.000	3.347.143	85.056.143
TOTALE . . .		240.316.000	9.844.286	250.160.286

02A12114

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 ottobre 2002.

Riconoscimento al sig. Dolce Asencio Josè di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Dolce Asencio Josè, cittadino italiano ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 12 settembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi ed odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico, rilasciato in data 18 giugno 1991 dall'Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Ciencias Medicas, al sig. Dolce Asencio Josè, cittadino italiano, nato a Saladillo (Argentina) il 24 dicembre 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Dolce Asencio Josè è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A12216

DECRETO 4 ottobre 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Pivonkova Jana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in dermatologia e venerologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Pivonkova Jana, cittadina ceca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in dermatovenerologie conseguito nella Repubblica ceca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in dermatologia e venerologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 12 settembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in dermatovenerologie, rilasciato in data 22 maggio 1995 dall'Istituto superiore per l'istruzione post-universitaria della città di Praga alla dott.ssa Pivonkova Jana, cittadina ceca, nata a Pribram (Repubblica ceca) il 6 febbraio 1967, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A12217

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 settembre 2002.

Reiezione e approvazione del programma di ristrutturazione aziendale della S.p.a. IXFIN ora IXTANT S.r.l., unità di Aversa. (Decreto n. 31474).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza di ristrutturazione presentata dalla società IXTANT S.p.a. con sede legale a Padova, intesa ad ottenere l'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale per un periodo di ventiquattro mesi decorrente dal 3 luglio 2000 per i lavoratori in forza presso l'unità produttiva di Aversa e successive istanze semestrali di proroga CIGS sino al 2 gennaio 2002;

Vista l'istanza di ristrutturazione inoltrata dalla società IXFIN S.r.l. per il periodo 3 gennaio 2002 - 2 luglio 2002 relativamente ai lavoratori in forza presso l'unità produttiva di Aversa;

Vista la nota del servizio ispettivo di Caserta, datata 12 giugno 2002, da cui emerge che il programma di ristrutturazione presentato dalla società IXFIN già IXTANT, avviato presso l'unità di Aversa, è stato completato e che i lavoratori, dopo un corso di riqualificazione, sono rientrati in azienda;

Considerato che la società IXTANT S.p.a., in data 1° ottobre 2001, è stata ceduta alla IXFIN S.r l. con contestuale passaggio diretto di tutto il personale;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'8 luglio 2002, di cui all'allegata delibera — che fa parte integrante del presente provvedimento — dove lo stesso ha espresso parere negativo per il programma di ristrutturazione presentato dalla società IXTANT S.p.a. per il periodo dal 3 luglio 2000 al 2 gennaio 2002 per l'unità di Aversa approvando, invece, il programma presentato dalla società IXFIN S.r.l. già IXTANT S.p.a. per il periodo dal 3 gennaio 2002 al 2 luglio 2002 per l'unità di Aversa;

Ritenuto, pertanto, di non approvare il programma di ristrutturazione presentato dalla IXTANT, unità di Aversa, per il periodo dal 3 luglio 2000 al 2 gennaio 2002 e di approvare, viceversa, il programma di ristrutturazione aziendale presentato dalla IXFIN, già IXTANT, per il successivo periodo dal 3 gennaio 2002 al 2 luglio 2002, sempre per l'unità di Aversa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa e sulla base della delibera del comitato tecnico di cui all'art. 18, comma 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, datato 8 luglio 2002, che fa parte integrante del presente provvedimento, non è approvato il programma di ristrutturazione presentato dalla società IXTANT S.p.a. ora IXFIN, per il periodo dal 3 luglio 2000 al 2 gennaio 2002 per l'unità di Aversa.

Art. 2.

È approvato il programma di ristrutturazione della società IXFIN S.r.l. già IXTANT, per l'unità di Aversa, per il periodo dal 3 gennaio 2002 al 2 luglio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2002

Il Ministro: MARONI

02A12213

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 27 maggio 2002.

Revisione del biglietto d'ingresso per il complesso monumentale di Racconigi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 3511 del 28 febbraio 2002 e successiva nota di precisazioni n. 9111 del 16 maggio 2002, con le quali la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggio di Torino ha proposto la revisione della disciplina tariffaria per l'ingresso nel complesso monumentale di Racconigi, in considerazione dei lavori di adeguamento funzionale e impiantistico eseguiti nel castello;

Considerata la necessità di accogliere la proposta della Soprintendenza relativa all'istituzione di un biglietto unico per l'accesso al Castello di € 5,00, un biglietto di € 2,00 per il solo parco ed un biglietto cumulativo per la visita del Castello e parco di € 6,00;

Considerata inoltre la proposta di istituire una tessera di abbonamento per l'ingresso al parco di € 25,00, onde consentirne una maggiore fruizione nei mesi da marzo a novembre di ogni anno;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei sopra citato che nella riunione del 16 maggio 2002 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Il biglietto per l'ingresso nel complesso monumentale di Racconigi è così rideterminato:

Castello - € 5,00;

parco - € 2,00;

biglietto cumulativo per la visita del Castello e parco - € 6,00.

Tessera abbonamento valida dal 20 marzo al 15 novembre di ogni anno per l'ingresso nel parco - € 25,00.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 maggio 2002

Il direttore generale: CECCHI

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 318

02A12127

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 31 luglio 2002.

Modificazioni al decreto 24 novembre 1999, recante la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117, del 21 maggio 1999, che istituisce presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato il fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario;

Vista la circolare del 23 giugno 1999, n. 900354, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1999, applicativa dell'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140;

Considerato che le regioni hanno trasmesso gli elenchi delle domande di contributo pervenute entro la data del 21 agosto 1999 con l'indicazione dell'ammontare delle spese agevolabili, per un totale di lire 725.452.066.835;

Visto il decreto del 24 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione con il quale è stato ripartito il predetto fondo;

Considerato che con nota del 13 febbraio 2001, prot. n. 587/22238 è stata trasmessa la deliberazione n. 84 del 30 gennaio 2001 della giunta regionale della Liguria che modifica l'importo degli investimenti agevolabili per i progetti presentati ai sensi dell'art. 8 della legge n. 140/1999 da L. 38.389.800.000 a L. 1.400.000.000 con una riduzione di L. 36.989.800.000;

Ritenuto di dover modificare il predetto decreto del 24 novembre 1999 per tener conto della riduzione delle spese agevolabili per i progetti presentati ai sensi dell'art. 8 della legge n. 140/1999 per un importo di L. 36.989.800.000, deliberato dalla giunta della regione Liguria per cui il totale delle spese agevolabili si riduce da L. 725.452.066.835 a L. 688.462.266.835;

Considerato che sono state impegnate le risorse di lire 10 miliardi per gli anni 1999 e 2000 e che rimangono da impegnare le risorse dal 2001 al 2018 per un totale di lire 180 miliardi;

Tenuto conto che dall'istruttoria delle regioni, gli importi delle spese previste per la realizzazione dei progetti agevolabili, sono determinate come segue:

Piemonte	L.	56.144.000.000
Lombardia	»	165.746.200.800
Veneto	»	162.521.800.000
Liguria	»	1.400.000.000
Emilia e Romagna	»	49.052.980.300
Toscana	»	84.895.940.105
Marche	»	39.470.716.000
Umbria	»	6.197.000.000
Lazio	»	1.171.268.800
Abruzzo	»	106.734.260.830
Molise	»	2.396.000.000
Campania	»	9.993.100.000
Basilicata	»	2.739.000.000

Considerato che per agevolare tutti i predetti progetti, comportanti una spesa totale di lire 688.462.266.835, occorrerebbe una disponibilità finanziaria per un totale di lire 433.731.228.106 ottenuta per gli anni dal 2001 al 2018 quale 3,5% annuo della spesa agevolabile;

Tenuto conto che il fondo previsto dall'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, ammonta per gli anni dal 2001 al 2018 a lire 180 miliardi pari al 41,5% dell'importo di L. 433.731.228.106, il contributo erogabile per le predette regioni è il seguente:

Decreta:

Art. 1.

Le risorse, per il periodo dal 2001 al 2018, di euro 92.962.241,84 (lire 180 miliardi) del fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune di cui all'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, ripartiti tra le regioni a statuto ordinario con il decreto del 24 novembre 1999 sono modificate, per gli importi qui di seguito indicati:

Piemonte	€	7.576.422,66
Lombardia	»	22.380.148,44
Veneto	»	21.948.385,32
Liguria	»	188.508,78
Emilia e Romagna	»	6.624.080,28
Toscana	»	11.465.340,12
Marche	»	5.329.832,04
Umbria	»	836.139,60
Lazio	»	158.035,86
Abruzzo	»	14.414.316,30
Molise	»	322.783,56
Campania	»	1.348.984,44
Basilicata	»	369.264,60

Le regioni provvedono a concedere le risorse assegnate in conformità alle disposizioni previste dall'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Art. 2.

A partire dal 2001 fino all'anno 2018, per ciascun anno il Ministero delle attività produttive trasferirà alle regioni le somme qui di seguito elencate:

Piemonte	€	420.912,37
Lombardia	»	1.243.341,58
Veneto	»	1.219.354,74
Liguria	»	10.472,71
Emilia e Romagna	»	368.004,46
Toscana	»	636.963,34
Marche	»	296.101,78
Umbria	»	46.452,20
Lazio	»	8.779,77
Abruzzo	»	800.795,35
Molise	»	17.932,42
Campania	»	74.943,58
Basilicata	»	20.514,70

Art. 3.

Le regioni trasmetteranno, al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il mese di febbraio dell'anno 2003 e negli anni successivi, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, sulla valutazione dei risultati conseguiti, nonché sui miglioramenti dei livelli di sicurezza e dell'innovazione tecnologica.

Art. 4.

La spesa di cui all'art. 1 sarà imputata al capitolo 7420 piano di gestione 08 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive e sarà così ripartita: per quanto riguarda 5.164.568,99 euro a valere sui residui 2001 e quanto a 5.164.568,99 sulle competenze del 2002 e per 5.164.568,99 su ciascuno degli esercizi finanziari dal 2003 al 2018.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2002

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

02A12158

DECRETO 30 settembre 2002.

Secondo elenco riepilogativo di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, concernente l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE sopracitata;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee;

Visto il decreto 31 maggio 2001, concernente la pubblicazione di un primo elenco di norme armonizzate;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C 46 del 20 febbraio 2002, C 58 del 5 marzo 2002 di rettifica della precedente e C 213 del 7 settembre 2002;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il secondo elenco riepilogativo di norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

2. L'allegato I, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2002

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

ALLEGATO I

NORME ARMONIZZATE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 94/9/CE

Riferimenti	Titolo delle norme	Norme Italiane
EN 1127-1:1997	Atmosfere esplosive- Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione- Concetti fondamentali e metodologia.	UNI EN 1127-1 : 2001
EN 12882 :2001	Nastri trasportatori per uso generale- Requisiti di sicurezza elettrica e protezione contro l'infiammabilità.	UNI EN 12882:2001
EN 1755: 2000	Sicurezza dei carrelli industriali- Impiego in atmosfere potenzialmente esplosive- Utilizzo in presenza di gas, vapori, nebbie e polveri infiammabili.	UNI EN 1755: 2001
EN 1834-1 :2000	Motori alternativi a combustione interna -Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l 'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive- Motori del gruppo II per l'utilizzo in atmosfere di gas e vapori infiammabili.	UNI EN 1834-1 : 2001
EN 1834-2 :2000	Motori alternativi a combustione interna -Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l 'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive- Motori del gruppo I per l'utilizzo in lavori sotterranei in atmosfere grisoutose con o senza polveri infiammabili.	UNI EN 1834-2 : 2001
EN 1834-3 :2000	Motori alternativi a combustione interna -Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l 'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive- Motori del gruppo II per l'utilizzo in atmosfere di polveri infiammabili.	UNI EN 1834-3 : 2002
EN 12874 : 2001	Fermafiamma -Requisiti prestazionali, metodi di prova e limiti di utilizzazione.	UNI EN 12874 (In fase di traduzione)
EN 13012 : 2001	Stazioni di servizio – Costruzione e prestazione degli erogatori automatici per utilizzo nei distributori di carburante.	UNI EN 13012 (In fase di traduzione)
EN 13463 : 2001	Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive – Metodo di base e requisiti.	UNI EN 13463 (In fase di traduzione)
EN 50014:1997	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Regole generali Modifica A1:1999 alla EN 50014:1997 Modifica A2:1999 alla EN 50014:1997	CEI EN 50014: 1998 CEI EN 50014/A1: 1998 CEI EN 50014/A2: 1998
EN 50015:1998	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Costruzioni immerse in olio o	CEI EN 50015: 1999
EN 50017:1998	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Costruzioni a riempimento polverulento q	CEI EN 50017: 1999
EN 50018:2000	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive -Custodie a prova di esplosione d	CEI EN 50018: 2001
EN 50019:2000	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Modo di protezione a sicurezza aumentata e	CEI EN 50019: 2002
EN 50021:1999	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Modo di protezione n	CEI EN 50021: 2000
EN 50054:1998	Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili. Prescrizioni generali e metodi di prova	CEI EN 50054: 1999
EN 50055:1998	Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili - Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo I che indicano fino al 5% (v/v) di metano nell'aria	CEI EN 50055: 1999
EN 50056:1998	Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili - Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo I che indicano fino al 100% (v/v) di metano	CEI EN 50056: 1999
EN 50057:1998	Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili - Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo II che indicano fino al 100% del limite di infiammabilità inferiore	CEI EN 50057: 1999
EN 50058:1998	Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili - Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo II che indicano fino al 100% (v/v) di gas	CEI EN 50058: 1999
EN 50104:1998	Costruzioni elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno -Requisiti di funzionamento e metodi di prova	CEI EN 50104: 1999

EN 50241-1:1999	Specifica per le apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas combustibili o tossici -- Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova	CEI EN 50241-1: 2000
EN 50241-2:1999	Specifica per le apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas combustibili o tossici -- Parte 2: Requisiti di prestazione per le apparecchiature per la rilevazione di gas combustibili	CEI EN 50241-2: 2000
EN 50281-1-1:1998	Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile -- Parte 1-1: Costruzione elettriche protette per mezzo di un involucro - Costruzione e prove + Corrigendum 08.1999 Modifica A1:2002 alla EN 50281-1-1:1998	CEI EN 50281-1-1: 1999
EN 50281-1-2:1998	Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile -- Parte 1-2: Costruzione elettriche protette per mezzo di un involucro - Scelta, installazione e manutenzione + Corrigendum 12.1999 Modifica A1:2002 alla EN 50281-1-2:1998	CEI EN 50281-1-2: 1999
EN 50281-2-1:1998	Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile -- Parte 2: Metodi di prova - Metodi per la determinazione della temperatura minima di accensione della polvere	CEI EN 50281-2-1: 1999
EN 50284:1999	Prescrizioni particolari per la costruzione, prova e marcatura per le apparecchiature elettriche appartenenti al gruppo II, categoria 1 G	CEI EN 50284: 2000
EN 50303:2000	Costruzioni elettriche di Gruppo I, Categoria M1, destinate a funzionare in atmosfere esposte a grisou e/o a polvere di carbone	CEI EN 50303: 2001
EN 62013-1:2002	Casco da utilizzare nelle miniere con presenza di grisou -- Parte 1: Requisiti generali - Costruzione e prove in relazione al rischio di esplosione	CEI EN 62013-1: 2002

Esempio: per la EN 50014:1997, si applica quanto segue:

EN 50014:1997	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Regole generali *[La norma di riferimento è EN 50014:1997]* Modifica A1:1999 alla EN 50014:1997 *[La norma di riferimento è EN 50014:1997 +A1:1999 alla EN 50014:1997]* Modifica A2:1999 alla EN 50014:1997 *[La norma di riferimento è EN 50014:1997 +A1:1999 alla EN 50014:1997 +A2:1999 alla EN 50014:1997]*	NONE *[Non c'è norma sostituita]* Note 3 *[La norma sostituita è EN 50014:1997]* Note 3 *[La norma sostituita è EN 50014:1997 +A1:1999 alla EN 50014:1997]*

Le norme UNI e CEI sono reperibili per consultazione e vendita rispettivamente presso l'UNI, Via Battistotti Sassi ,11/b- 20133 Milano e CEI, Via Saccardo, 9- 20134 Milano.

02A12130

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 agosto 2002.

Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (Deliberazione n. 65/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, modificata dall'art. 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che questo Comitato su proposta del Ministro della sanità, possa riservare una quota delle assegnazioni dell'art. 20, legge n. 67/1988 agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari a diretta gestione, agli ospedali classificati, agli istituti zoo-profilattici sperimentali ed all'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha elevato il fondo di cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988 da 30.000 a 34.000 miliardi di lire per la prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, che determina nel limite complessivo di euro 929.622.418,36 (1.800 miliardi di lire) l'ammontare dei fondi di cui all'art. 20 della richiamata legge n. 67/1988, utilizzabili in ciascuna regione per interventi relativi alle strutture per l'attività libero-professionale;

Visto il decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2001) che, a valere sulla predetta somma di euro 929.622.418,36, ripartisce un importo di euro 826.143.140,92 (L. 1.599.636.179.465) fra le regioni per la realizzazione delle strutture per l'attività libero-professionale;

Vista la proposta del Ministero della salute in data 19 luglio 2002 relativa al programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie residue pari a euro 1.239.684.455,44 (L. 2.400.363.820.535);

Considerato che il programma presentato dal Ministero della salute, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni e provincie autonome, nel garantire al territorio sia una quota in base a parametri capitari, sia una quota di riequilibrio, valorizza la capacità di spesa regionale incentivando il rapido ed efficiente utilizzo delle risorse assegnate;

Tenuto conto dell'opportunità di portare a compimento i programmi di riqualificazione degli enti di cui al citato art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2002;

Delibera:

1. A valere sull'importo complessivo di euro 1.239.684.455,44 (L. 2.400.363.820.535) indicato in premessa:

a) la somma di euro 1.101.886.615,00 (L. 2.133.549.996.026) è ripartita tra le regioni e province autonome secondo quanto riportato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera;

b) il residuo importo di euro 137.797.840,44 (L. 266.813.824.509) viene riservato agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Il Ministero della salute relazionerà annualmente a questo Comitato sull'attuazione del programma complessivo di edilizia sanitaria.

L'unità di verifica degli investimenti pubblici provvederà a verificare, previo accordo con il Ministero della salute, gli ostacoli all'attuazione degli investimenti nelle aree di maggior ritardo del programma, segnalando a questo Comitato le situazioni di blocco o di particolare rallentamento degli interventi.

Roma, 2 agosto 2002

Il presidente delegato: TREMONTI

ALLEGATO

RIPARTO RISORSE LEGGE 388/2000

REGIONI	EURO	LIRE
PIEMONTE	98.633.387,00	190.980.868.246
VALLE D'AOSTA	4.131.655,00	7.999.999.627
LOMBARDIA	269.786.902,00	522.380.284.736
P.A. BOLZANO	7.359.511,00	14.250.000.364
P.A. TRENTO	20.115.996,00	38.949.999.575
VENETO	144.246.412,00	279.300.000.163
FRIULI V. GIULIA	13.100.372,00	25.365.857.292
LIGURIA	29.329.326,00	56.789.494.054
EMILIA ROMAGNA	99.095.763,00	191.876.153.024
TOSCANA	156.031.882,00	302.119.852.160
UMBRIA	16.010.164,00	31.000.000.248
MARCHE	35.398.109,00	68.540.296.513
LAZIO	79.124.621,00	153.206.629.904
ABRUZZO	7.850.145,00	15.200.000.259
MOLISE	1.962.536,00	3.799.999.581
CAMPANIA	43.684.968,00	84.585.892.989
PUGLIA	23.008.974,00	44.551.586.087
BASILICATA	5.396.975,00	10.450.000.783
CALABRIA	12.297.297,00	23.810.887.262
SICILIA	23.570.003,00	45.637.889.709
SARDEGNA	11.751.617,00	22.754.303.449
TOTALE REGIONI	**1.101.886.615,00**	**2.133.549.996.026**
IRCCS, POLICLINICI, IZS, ISS	**137.797.840,44**	**266.813.824.509**
TOTALE	**1.239.684.455,44**	**2.400.363.820.535**

02A12155

DELIBERAZIONE 2 agosto 2002.

Art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale 2002-2004 del Ministero per i beni e le attività culturali: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 68/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici» che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti, escludendo dall'area di operatività della normativa solo gli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi;

Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce nell'ambito di questo Comitato l'unità tecnica - Finanza di progetto con il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni ed anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista al citato art. 14 della legge n. 109/1994, l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati e visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l'acquisizione delle valutazioni della menzionata unità in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa predisposti dalle amministrazioni centrali per la realizzazione di infrastrutture, nonché l'individuazione di ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo della finanza di progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, concernente modalità e schemi-tipo per la redazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori e visto il decreto del predetto Ministro 4 agosto 2000, recante l'interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 3, che apporta modifiche al titolo V della Costituzione, in particolare riservando allo Stato la tutela dei beni culturali, demandando alla legislazione concorrente la valorizzazione dei beni stessi e la promozione ed organizzazione di attività culturali ed assegnando alla competenza regionale il turismo;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, che reca delega, tra l'altro, per il riassetto del settore dei beni culturali;

Vista la delibera 3 maggio 2001, n. 57 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161/2001), con la quale questo Comitato, sentita la Conferenza unificata, ha stabilito modalità e parametri per l'acquisizione delle valutazioni dell'unità tecnica finanza di progetto in attuazione del richiamato art. 57 della legge n. 388/2000;

Vista la nota n. 28850 del 22 aprile 2002 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso a questo Comitato il programma triennale in oggetto e l'elenco annuale dei lavori relativo al 2002;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nelle leggi pluriennali di spesa, nel Quadro comunitario di sostegno 2000-2006, nonché negli eventuali programmi nazionali relativi allo specifico settore;

Considerato che il Documento di programmazione - economica e finanziaria 2001-2004 pone, quale obiettivo generale per il settore delle opere pubbliche, il ricorso al capitale privato in sostituzione del finanziamento pubblico, in importi predeterminati per le annualità 2002-2004;

Considerato che il Documento di programmazione economica e finanziaria 2002-2006, oltre a ribadire il predetto obiettivo, tende a favorire l'aumento del tasso di crescita del settore turistico, mentre — sul piano generale — pone altresì per il Mezzogiorno l'obiettivo di un aumento dell'incidenza degli investimenti sul PIL, prevedendo inoltre la costruzione di un quadro finanziario unico pluriennale che assegni all'area, nel periodo 2001-2008, complessivamente circa il 45% della spesa totale in conto capitale e destini una quota predeterminata delle risorse ordinarie in modo da garantire effettivamente il carattere di addizionalità degli specifici fondi riservati all'area stessa;

Considerato che il Documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo per il periodo 2003-2006 conferisce maggiore incisività ai criteri precedentemente tracciati in tema di realizzazione di opere pubbliche, tra l'altro quantificando nel 30% la quota delle risorse ordinarie da destinare al Mezzogiorno, e dedica particolare attenzione al settore dei beni culturali, definendo i 4 assi fondamentali cui improntare la politica di settore e prevedendo — compatibilmente con i vincoli di bilancio — maggiori stanziamenti per il comparto che, in concomitanza con incrementi delle risorse provenienti dal settore privato, portino all'adeguamento di percentuali di livello europeo rispetto al PIL;

Considerato che il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 individua e promuove azioni finalizzate alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio architettonico, archeologico e artistico del Mezzogiorno anche al fine di favorire lo sviluppo economico dello stesso;

Considerato che, con delibera n. 110, adottata nella seduta del 15 novembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 36/2002; *errata corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57/2002), questo Comitato — nell'esaminare il programma precedente — aveva formulato parere di conformità, raccomandando peraltro di favorire al massimo il coinvolgimento di capitali privati anche tramite la promozione di attività collaterali e di valutare la possibilità di sviluppare forme di programmazione che, superando l'ottica degli interventi «puntiformi», si articolino su

aree di intervento da individuare anche attraverso percorsi a tema al fine di promuovere il rilancio di intere aree, dando ai beni culturali la funzione di volano per una crescita economica dell'indotto;

Considerato che il programma ora trasmesso a questo Comitato, e che presenta refusi di indicazione temporale nei riepiloghi regionali, costituisce l'aggiornamento annuale del programma oggetto della precedente valutazione e non è corredato dal programma aggiuntivo finanziato con i proventi del lotto ai sensi dell'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, posto che tale programma aggiuntivo non segue logiche «a scorrimento» e non ha quindi subito variazioni rispetto alla versione su cui si è espresso questo Comitato;

Udita la relazione del Sottosegretario ai beni ed alle attività culturali, che fornisce ulteriori indicazioni sulla quota di risorse destinate al Mezzogiorno, in particolare sottolineando che la Regione Sicilia fruisce di specifiche forme di autonomia e, conseguentemente, partecipa al riparto dei fondi nazionali solo per il settore archivistico, e che comunque riafferma l'impegno della propria amministrazione a riservare crescente attenzione al Mezzogiorno stesso;

Prende atto

che il Programma triennale oggetto della presente delibera prevede 2.472 interventi per un costo complessivo di 572,62 Meuro e presenta l'articolazione di cui appresso, che evidenzia maggiori specificazioni rispetto a quella del precedente programma e l'emergere di nuovi settori autonomi quale quello dell'«arte ed architettura contemporanea», per ora presente solo al Centro:

Settore	N. interventi	Costo (migliaia euro)	Percentuale (in termini d'importo)
Patrimonio storico e demo-etnico-antropologico	1.090	106.391,53	18,58
Beni architettonici e paesaggistici	669	261.665,95	45,70
Beni archeologici	391	115.342,90	20,14
Arte e architettura contemporanea	5	5.897,93	1,03
Beni librari	143	39.717,21	6,94
Beni archivistici	174	43.606,01	7,61
Totale	2.472	572.621,54	100,00

che la spesa ordinaria registra un incremento di oltre il 15% rispetto a quella programmata per il triennio precedente (circa 497 Meuro), anche se il complesso di risorse destinato al settore decresce, essendo rimasto limitato alla sola annualità 2001 lo stanziamento eccezionale di 51,65 Meuro (100 miliardi di lire) disposto ai sensi dell'art. 143 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001);

che l'articolazione temporale della spesa è pari al 36,6% nel 2002; al 34,4% nel 2003 ed al 29,0% nel 2004, confermando così sostanzialmente la distribuzione temporale del precedente programma;

che l'articolazione per aree geografiche mostra, nel passaggio dal 2001-2003 al 2002-2004, un lieve incremento al Centro (dal 42,3% al 48%), un decremento della spesa per le regioni del Nord (dal 28,3% al 24,2%) ed un lieve decremento al Sud (27,4% a fronte del 28% del precedente programma);

che la quota relativa al Mezzogiorno, se considerata alla stregua del complesso di interventi risultante dal programma all'esame e dalla parte del citato «programma lotto» in corso di attuazione nel biennio 2002-2003, già torna a posizionarsi sul 28% e che la quota stessa deve essere comunque valutata alla luce delle indicazioni fornite in seduta sì che, tenendo conto che il riparto di risorse interessa la Regione Sicilia solo per il settore dei beni archivistici e considerando che detta Regione in termini di popolazione ha un peso del 24,38% rispetto al Mezzogiorno stesso, la percentuale «virtuale» riservata alla macro-area supera il 35%;

che l'elenco annuale dei lavori è riferito all'intero complesso di interventi previsti, la cui attuazione viene modulata nel tempo, e prevede una spesa di 209 Meuro circa;

che il programma trova copertura nelle risorse ordinarie del Ministero per i beni e le attività culturali relative al 2002 e nelle proiezioni relative agli anni successivi, nonché nei proventi — in parte previsionali — dei biglietti di accesso ai beni gestiti dal Ministero stesso e che, in particolare, la quota degli stanziamenti destinata alla programmazione ordinaria nel 2002 (pari a 225,25 Meuro) viene impiegata — per circa il 7,2% — per la costituzione di un fondo di riserva;

che il programma non prevede esplicitamente forme di ricorso alla tecnica del project financing, ma evidenzia un primo allineamento alle prescrizioni sulla copertura delle spese di investimento con forme alternative alle erogazioni pubbliche là ove individua la copertura di parte del costo nei corrispettivi della fruizione dei beni, corrispettivi che nel 2002 rappresentano il 15,6% del totale degli importi riservati alle macroaree (al netto cioè delle varie) e che registrano un andamento abbastanza uniforme sul territorio nazionale, anche se sono più elevati al Centro (circa 18%), si attestano su valori intermedi al Nord (circa 14,5%) e presentano livelli meno elevati al Mezzogiorno (circa 12%);

Delibera

in relazione a quanto sopra, di esprimere — ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni — parere di compatibilità del programma triennale del Ministero per i beni e le attività culturali 2002-2004 con i documenti programmatori vigenti.

Raccomanda

al Ministro per i beni e le attività culturali:

di improntare la politica di settore ad una strategia che, anche sviluppando le indicazioni formulate nella

delibera n. 110/2001, sia ispirata ai 4 assi fondamentali tracciati dal Documento di programmazione economico-finanziaria relativa al periodo 2003-2006:

costruzione di efficaci strumenti per favorire l'acquisizione di risorse private anche tramite l'ipotizzata partecipazione del Ministero a fondazioni e società e tramite l'affidamento in concessione a privati della gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica dei beni culturali: in particolare potrà essere individuato, nell'ambito degli interventi programmati e soprattutto di quelli il cui finanziamento è oggetto del concorso dei fondi strutturali dell'Unione europea, ogni elemento utile alla valorizzazione economica del patrimonio nazionale dei beni in questione ed a migliorarne le modalità di gestione finanziaria, con specifico riferimento sia al miglior controllo delle opportunità di rientri finanziari che all'eventuale impiego di tecniche di project financing;

rivisitazione di forme organizzative, procedure e meccanismi di incentivazione in vista dell'ottimizzazione dell'uso delle risorse;

predisposizione di forme di raccordo più attive tra i diversi livelli di Governo (Stato, regioni, enti locali), che, nel nuovo scenario istituzionale disegnato dalla legge n. 3/2001, consentano di coniugare l'obiettivo della tutela con quello della valorizzazione dei beni culturali;

promozione di nuove forme di connessione con altre politiche (trasporti, turismo, etc.) che, anche sulla base delle sinergie prospettate all'alinea precedente e tenendo debito conto della specificità delle diverse realtà turistiche del territorio, consentano — tra l'altro — l'organizzazione degli interventi per itinerari e costituiscano i presupposti per un effettivo sviluppo economico delle aree interessate;

di trasmettere, in sede di presentazione dell'aggiornamento annuale del programma a questo Comitato, una relazione che offra un quadro organico dell'utilizzo delle risorse destinate al settore ed in particolare renda possibile valutare se la spesa pubblica in conto capitale raggiunga complessivamente lo standard auspicato, e che:

rappresenti lo stato di attuazione del programma stesso, tra l'altro indicando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di introiti dei biglietti e le misure adottate per fronteggiare eventuali minori entrate, anche tramite l'utilizzo del fondo di riserva, o, per contro, la destinazione di eventuali eccedenze;

puntualizzi lo stato di attuazione del «programma lotto», anche in tal caso fornendo elementi per le ipotesi di scostamento rispetto alle entrate ipotizzate;

riporti dati sull'utilizzo delle specifiche risorse comunitarie e nazionali riservate al Mezzogiorno.

Roma, 2 agosto 2002

Il presidente delegato: TREMONTI

02A12156

DELIBERAZIONE 2 agosto 2002.

Contratto di programma: Ministero delle attività produttive - Società consortile De Tomaso a r.l. (Deliberazione n. 73/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento della competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte al punto 4 della propria delibera del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *B)*, della propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la nota n. 900319 del 29 luglio 2002, con la quale il Ministero delle attività produttive ha presentato a questo Comitato un progetto di contratto di programma proposto dalla Società consortile De Tomaso a r.l. relativo alla realizzazione di un polo industriale per la produzione di autovetture UAZ e De Tomaso da realizzarsi in Calabria, area ricompresa nell'obiettivo 1;

Considerato che gli interventi previsti dal citato progetto comporterebbero positive ricadute sull'occupazione e sul reddito dell'area interessata;

Tenuto conto che l'intervento proposto è riferito all'industria automobilistica, settore considerato «sensibile» da parte della Comunità europea e che pertanto il programma proposto è soggetto a preventiva notifica alla Commissione europea;

Invita

il Ministero delle attività produttive a provvedere alla notifica alla Commissione europea del progetto presentato dalla Società consortile De Tomaso a r.l. e a riferire a questo Comitato sull'esito della notifica ai fini dell'adozione dei conseguenti adempimenti.

Roma, 2 agosto 2002

Il presidente delegato: TREMONTI

02A12131

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 ottobre 2002.

Modalità di trasmissione degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti negli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 dall'amministrazione della Presidenza della Repubblica, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 relative ai periodi di imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 per i periodi di imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti negli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 dall'amministrazione della Presidenza della Repubblica.

1.1. L'amministrazione della Presidenza della Repubblica trasmette all'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti negli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 somme e valori assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.2. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 1996 sono registrati su supporti magnetici secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1997, concernente le caratteristiche tecniche per la consegna, da parte dei sostituti d'imposta, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni modello 770/97 e nell'allegato *A* al presente provvedimento.

1.3. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 1997 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze 17 agosto 1998, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/98 e nell'allegato *B* al presente provvedimento.

1.4. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 1998 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/99 come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 10 settembre 1999 e nell'allegato *C* al presente provvedimento.

1.5. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 1999 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze 10 marzo 2000, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2000 e nell'allegato *D* al presente provvedimento.

1.6. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 2000 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al provvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2001 e nell'allegato *E* al presente provvedimento.

1.7. I dati di cui ai punti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 sono trasmessi in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

2. Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale per i periodi di imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 dall'amministrazione della Presidenza della Repubblica.

2.1. L'amministrazione della Presidenza della Repubblica trasmette all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni modello 730 per i periodi d'imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 relative ai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.

2.2. I dati di cui al punto 2.1 relativi al periodo d'imposta 1996, sono registrati su supporti magnetici, predisposti secondo le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, concernente l'approvazione dei modelli 730/97 con le relative istruzioni, come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1997.

2.3. I dati di cui al punto 2.1 relativi ai periodi d'imposta 1997, 1998, 1999 e 2000 sono trasmessi in via telematica entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, utilizzando il servizio telematico Entratel e secondo le specifiche tecniche stabilite rispettivamente:

per il periodo d'imposta 1997, nell'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, concernente tra l'altro l'approvazione dei modelli 730/98 e delle relative istruzioni;

per il periodo d'imposta 1998, nell'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/99, così come modificato dall'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze del 30 giugno 1999 e dall'allegato *B* al decreto del Ministero delle finanze 10 settembre 1999;

per il periodo d'imposta 1999, nell'allegato *A* al decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2000;

per il periodo d'imposta 2000, nell'allegato *A* al provvedimento dell'Agenzia delle entrate 28 marzo 2001, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2001.

3. Consegna dei supporti magnetici.

3.1. I supporti magnetici di cui ai punti 1.2 e 2.2 del presente provvedimento sono consegnati entro il 30 novembre 2002 all'Agenzia delle entrate, Direzione centrale sistemi e processi - Ufficio sistemi e processi tributari, via Mario Carucci n. 85 - 00143 Roma, accompagnati da apposita distinta, redatta, in duplice esemplare, secondo lo schema di cui all'allegato *F* al presente provvedimento.

4. Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale per i periodi d'imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000.

4.1. L'amministrazione della Presidenza della Repubblica consegna le buste contenenti i modelli 730-1, prodotti dai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, rispettivamente:

entro il 30 novembre 2002 le buste contenenti i modelli 730-1 relative all'anno d'imposta 1996;

entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento le buste contenenti i modelli 730-1 relative ai periodi d'imposta 1997, 1998, 1999 e 2000.

4.2. Le buste devono essere consegnate al centro operativo di Pescara, via Rio Sparto n. 21 - 65100 Pescara, accompagnate da apposita distinta, redatta in duplice esemplare, secondo lo schema di cui all'allegato *G* al presente provvedimento. Le buste devono essere raggruppate in pacchi chiusi contenenti fino a cento esemplari. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura «Modello 730-1» e devono essere indicati la denominazione ed il codice fiscale del sostituto d'imposta.

Motivazioni.

Il presente provvedimento viene emanato in base all'art. 4, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Il predetto art. 4, comma 6-*bis*, prevede, in particolare, che i soggetti indicati all'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali e previdenziali dei percipienti.

Il presente provvedimento si rende altresì necessario per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 e successive modificazioni.

Il provvedimento in esame è emanato previa intesa con il Segretario generale della Presidenza della Repubblica per la definizione del contenuto, termini e modalità delle comunicazioni, acquisita con nota della Presidenza della Repubblica del 9 settembre 2002, prot. SGPR 09/09/2002 0065730P.

Le comunicazioni disciplinate dal presente provvedimento, concernono gli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposte negli anni di imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, nonché i dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.

Vengono, inoltre, disciplinate le modalità di invio delle buste contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 da parte dell'amministrazione della Presidenza della Repubblica. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4, comma 6-*bis*).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni: disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale (art. 37).

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000.

Decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 185 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1996: approvazione del modello 730/97 con le relative istruzioni.

Decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1997: modifiche ai decreti ministeriali del 29 ottobre 1996 di approvazione dei modelli 101, 102 e 730/97.

Decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1997: approvazione del modello 770/97 con relative istruzioni.

Decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997: caratteristiche tecniche per la consegna, da parte dei sostituti d'imposta, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni del modello 770/97.

Decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1998: approvazione tra l'altro del modello 730/98 e delle relative istruzioni.

Decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1998: approvazione del modello 770/98 con relative istruzioni.

Decreto del Ministero delle finanze 17 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 153 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 1998: specifiche tecniche per la consegna, da parte dei sostituti d'imposta, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni del modello 770/98.

Decreto del Ministero delle finanze 2 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1999: approvazione del modello 730/99 e delle relative istruzioni.

Decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1999: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/99.

Decreto del Ministero delle finanze 2 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1999: approvazione del modello 770/99 con relative istruzioni.

Decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1999, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 10 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 179 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1999: specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica, da parte dei sostituti d'imposta, dei dati relativi alle dichiarazioni del modello 770/99.

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1999, e successive modificazioni: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Decreto del Ministero delle finanze 30 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 1999: integrazione tra l'altro delle caratteristiche tecniche dei dati delle dichiarazioni dei redditi modello 730/99.

Decreto del Ministero delle finanze 10 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 179 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1999: integrazione tra l'altro delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello 730/99.

Decreto del Ministero delle finanze 17 gennaio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 2000: approvazione del modello 730/2000 e relative istruzioni.

Decreto del Ministero delle finanze 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 231 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999: approvazione del modello 770/2000 con relative istruzioni.

Decreto del Ministero delle finanze 10 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000: specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica, da parte dei sostituti d'imposta, dei dati relativi alle dichiarazioni del modello 770/2000.

Decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 50 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2000: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2000.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 25 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2001: approvazione del modello 730/2001 e relative istruzioni.

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2001: approvazione del modello 770/2001 con relative istruzioni.

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2001: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2001.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 75 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2001: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 1996 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SU SUPPORTO MAGNETICO.

Premessa.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico, riportano i dati anagrafici dell'Amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/97 approvate con il decreto del Ministro delle finanze del 14 febbraio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1997), concernente l'approvazione del modello 770/97.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nell'allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze del 1° agosto 1997, concernente le caratteristiche tecniche per la consegna da parte dei sostituti d'imposta dei supporti magnetici relativi al modello 770/97.

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Caratteristiche tecniche della fornitura.

Le specifiche di registrazione dei supporti magnetici sono quelle previste nel citato allegato *A*.

I tipi di supporto utilizzabili sono i dischetti magnetici e i nastri magnetici a cartuccia. Nel caso di utilizzo di dischetti magnetici il nome da assegnare al file del dischetto è REP1997 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto. Su ciascun volume (dischetto magnetico o nastro a cartuccia) deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna che, per quanto riguarda le informazioni anagrafiche, riporti il codice fiscale, la denominazione e la sede dell'Amministrazione mittente, e per quanto riguarda l'oggetto, riporti «Elenchi percipienti compensi erogati da amministrazione Presidenza della Repubblica - anno corresponsione emolumenti 1996».

La confezione del plico contenente i supporti deve presentare all'esterno un'etichetta contenente i dati dell'Amministrazione mittente e l'oggetto sopra descritti.

Contenuto della fornitura su supporto magnetico.

Ciascun volume della fornitura su supporto magnetico si compone dei seguenti record fissi lunghi 630 caratteri:

un record di testa (tipo record «AA») del volume, relativo al mittente;

un record (tipo record «AB») contenente i dati anagrafici dell'Amministrazione;

più record di dettaglio contenenti i dati dei percipienti somme e valori.

In particolare tali record si suddividono in:

record di tipo «AP» contenente i dati relativi ai percipienti reddito di lavoro dipendente;

record di tipo «AQ» contenente i dati relativi alle operazioni di conguaglio operate nei mesi da agosto a dicembre 1996 in conseguenza dell'assistenza fiscale;

record di tipo «AT» contenente i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1996 e nell'anno 1997;

record di tipo «BB» contenente i dati relativi alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

record di tipo «CC» contenente i dati relativi ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

record di tipo «DD» contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo ed altri redditi non soggetti al contributo del dieci per cento;

record di tipo «DE» contenente i dati relativi alle provvigioni non soggette al contributo del dieci per cento; record di tipo «DF» contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo e alle provvigioni soggetti al contributo del dieci per cento;

record di tipo «EE» contenente i dati relativi ai redditi di capitale e ai contributi degli enti pubblici; record di tipo «FG» contenente i dati relativi alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo;

e un record di coda (tipo record «ZZ») del volume.

Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura su supporto magnetico, già dettagliato nell'allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze del 1° agosto 1997 sopra citato.

1. *Record di tipo «AA».*

Il campo 3 «Codice della fornitura» vale REP97.

2. *Record di tipo «ZZ».*

Il campo 3 «Codice della fornitura» vale REP97.

ALLEGATO *B*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 1997 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA.

Premessa.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica, riportano i dati anagrafici dell'Amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/98 approvate con il decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1998 - supplemento ordinario n. 67), concernente l'approvazione del modello 770/98.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nel decreto del Ministero delle finanze 17 agosto 1998, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del modello 770/98 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 1998 - supplemento ordinario n. 153).

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Contenuto della fornitura.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello 770/98 sono:

record di tipo «A»: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);

record di tipo «E»: è il record contenente i dati anagrafici del contribuente e gli altri dati del modello base;

record di tipo «F»: è il record contenente i dati relativi ai percipienti redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati dal sostituto d'imposta;

record di tipo «G»: è il record contenente i dati relativi ai percipienti redditi diversi dal lavoro dipendente e assimilati erogati dal sostituto d'imposta;

record di tipo «H»: è il record contenente i dati delle ritenute, dei versamenti ed altre informazioni relative al sostituto d'imposta;

record di tipo «Z»: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

ALLEGATO *C*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 1998 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA.

Premessa.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica, riportano i dati anagrafici dell'Amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/99 approvate con il decreto del Ministero delle finanze 2 marzo 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1999 - supplemento ordinario n. 46), concernente l'approvazione del modello 770/99.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nel decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del modello 770/99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1999 - supplemento ordinario n. 84).

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Contenuto della fornitura.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello 770/99 sono:

record di tipo «A»: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);

record di tipo «B»: è il record contenente i dati anagrafici del contribuente e gli altri dati del modello base;

record di tipo «F»: è il record contenente i dati relativi ai percipienti redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati dal sostituto d'imposta e i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 1998;

record di tipo «G»: è il record contenente i dati relativi ai percipienti redditi diversi dal lavoro dipendente e assimilati erogati dal sostituto d'imposta;

record di tipo «H»: è il record contenente i dati riassuntivi e i dati relativi alle ritenute e ai versamenti nonché altre informazioni relative al sostituto d'imposta;

record di tipo «Z»: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

ALLEGATO *D*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 1999 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA.

Premessa.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica, riportano i dati anagrafici dell'Amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/2000 approvate con il decreto del Ministero delle finanze 20 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999 - supplemento ordinario n. 231), concernente l'approvazione del modello 770/2000.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nel decreto del Ministero delle finanze 10 marzo 2000, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del modello 770/2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000 - supplemento ordinario n. 46).

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Contenuto della fornitura.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello 770/2000 sono:

record di tipo «A»: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);

record di tipo «B»: è il record contenente i dati relativi al frontespizio;

record di tipo «E»: è il record contenente i dati relativi ai quadri del mod. 770/2000;

record di tipo «Z»: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

ALLEGATO *E*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 2000 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA.

Premessa.

Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica, riportano i dati anagrafici dell'Amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770/2001 approvate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2001 - supplemento ordinario n. 36), concernente l'approvazione del modello 770/2001.

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del modello 770/2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2001 - supplemento ordinario n. 86).

Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte.

Contenuto della fornitura.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello 770/2001 sono:

record di tipo «A»: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);

record di tipo «B»: è il record contenente i dati anagrafici del contribuente e gli altri dati del modello base;

record di tipo «E»: è il record contenente i dati relativi ai quadri del modello 770/2001;

record di tipo «Z»: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

ALLEGATO *F*

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Sistemi e Processi
Ufficio Sistemi e Processi Tributari
VIA M. CARUCCI, 85 - 00143 ROMA

BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA RELATIVA ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 6 BIS, DEL D.P.R. 322/98 E ALLE DICHIARAZIONI MOD. 730 DEI SOGGETTI ASSISTITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

PERIODO D'IMPOSTA **1996**

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE | CODICE ATTIVITÀ

COMUNE | PROV. | INDIRIZZO | C.A.P.

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI CON I DATI DELLE COMUNICAZIONI

NASTRI A CARTUCCIA ____ DISCHETTI ____

NUMERO TOTALE DEI PERCIPIENTI REGISTRATI NEI SUPPORTI MAGNETICI ____

NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI DEI MODELLI 730

NASTRI A CARTUCCIA ____ DISCHETTI ____

NUMERO DICHIARAZIONI MOD. 730 REGISTRATE NEI SUPPORTI MAGNETICI ____

DATA ____________ FIRMA ____________

PER RICEVUTA

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Sistemi e Processi
Ufficio Sistemi e Processi Tributari
VIA M. CARUCCI, 85 - 00143 ROMA

DATA ____________ TIMBRO FIRMA ____________

ALLEGATO *G*

AL CENTRO OPERATIVO
DI PESCARA
Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara

BOLLA DI CONSEGNA DELLE BUSTE CONTENENTI IL MOD. 730-1
DEI SOGGETTI ASSISTITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

PERIODO D'IMPOSTA
☐ **1996**
☐ **1997**
☐ **1998**
☐ **1999**
☐ **2000**

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE ________ DENOMINAZIONE ________ CODICE ATTIVITÀ ________

COMUNE ________ PROV. ____ INDIRIZZO ________ C.A.P. ________

NOTIZIE RELATIVE ALLE BUSTE MOD. 730-1

NUMERO PACCHI DI BUSTE ________ NUMERO DI BUSTE ________

DATA ________ FIRMA ________

PER RICEVUTA

AL CENTRO OPERATIVO
DI PESCARA
Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara

DATA ________ TIMBRO ☐ FIRMA ________

02A12157

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 10 ottobre 2002.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Porto Empedocle.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. n. 33 del 13 febbraio 2002 della direzione regionale per la Sicilia relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di Porto Empedocle;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Porto Empedocle

A far data dal 22 ottobre 2002 viene istituito ed attivato l'ufficio delle dogane di Porto Empedocle, dipendente dalla direzione regionale per la Sicilia.

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

Gela;

Sciacca;

Licata;

Lampedusa.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la dogana di Porto Empedocle;

la dogana di Gela;

la sezione doganale di Sciacca:

la sezione doganale di Licata;

la sezione doganale di Lampedusa.

L'ufficio delle dogane di Porto Empedocle ha competenza territoriale sulle province di Agrigento e Caltanissetta e comprende le sezioni operative di cui al comma 2.

L'ufficio delle dogane di Porto Empedocle assume le competenze della soppressa dogana di Porto Empedocle, della circoscrizione doganale di Palermo, relativamente alle province di Agrigento e Caltanissetta, dell'ufficio tecnico di finanza di Palermo, relativamente alla provincia di Caltanissetta, dell'ufficio tecnico di finanza di Trapani, relativamente alla provincia di Agrigento. Le sezioni operative territoriali, di cui al comma 2, assumono le competenze delle omonime soppresse dogane e sezioni doganali di cui al comma 3.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Porto Empedocle vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della soppressa dogana di Porto Empedocle, del direttore della circoscrizione doganale di Palermo, relativamente alle province di Agrigento e

Caltanissetta, del direttore dell'ufficio tecnico di finanza di Palermo, relativamente alla provincia di Caltanissetta e quelle del direttore dell'ufficio tecnico di finanza di Trapani, relativamente alla provincia di Agrigento.

La circoscrizione doganale di Palermo mantiene la competenza territoriale esclusivamente sulla propria provincia.

L'ufficio tecnico di finanza di Palermo mantiene la competenza territoriale esclusivamente sulla propria provincia.

L'ufficio tecnico di finanza di Trapani mantiene la competenza territoriale esclusivamente sulla propria provincia.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di Porto Empedocle è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Porto Empedocle assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo per le province di Agrigento e Caltanissetta ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 10 ottobre 2002

Il direttore: GUAIANA

02A12214

DETERMINAZIONE 10 ottobre 2002.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Trapani.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. n. 33 del 13 febbraio 2002 della direzione regionale per la Sicilia relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di Trapani;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'ufficio
delle dogane di Trapani

A far data dal 29 ottobre 2002 viene istituito ed attivato l'ufficio delle dogane di Trapani, dipendente dalla direzione regionale per la Sicilia.

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

Marsala;

Mazara del Vallo;

Castellammare del Golfo;

Pantelleria.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la circoscrizione doganale di Trapani;

la dogana di Marsala;

la dogana di Mazara del Vallo;

la sezione doganale di Castellammare del Golfo;

la sezione doganale di Pantelleria.

L'ufficio delle dogane di Trapani ha competenza territoriale sulla omonima provincia e comprende le sezioni operative di cui al comma 2.

L'ufficio delle dogane di Trapani assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Trapani e dell'ufficio tecnico di finanza di Trapani. Le sezioni operative territoriali, di cui al comma 2, assumono le competenze delle omonime soppresse dogane e sezioni doganali di cui al comma 3.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Trapani vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della soppressa circoscrizione doganale di Trapani e del direttore del soppresso ufficio tecnico di finanza di Trapani.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di Trapani è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programma e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Trapani assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo per l'omonima provincia ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 10 ottobre 2002

Il direttore: GUAIANA

02A12215

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2001.

Approvazione del bilancio di previsione 2002.

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 20 dicembre 2001;

Presieduta dal prof. Giuseppe Tesauro;

Presenti tutti i componenti;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto l'art. 10, comma 7 della stessa legge;

Visto l'art. 4 del regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità entrata in vigore il 1° marzo 2000;

Visto il parere del collegio dei revisori dei conti;

Delibera

di approvare il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera.

Roma, 20 dicembre 2001

Il presidente
TESAURO

Il segretario generale
CICCONE

ALLEGATO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Variazione Bilancio 2002
(importi espressi in migliaia di Euro)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV.	Variazioni		Previsione
				COMP.2002	Aumento	Diminuiz.	aggiornata
			Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2001	13.980,4	0,0	0,0	13.980,4
I			**ENTRATE CORRENTI**				
	I		Vendita di beni e servizi				0,0
			Totale categoria I	0	0,0	0,0	0,0
	II		Trasferimenti				
		103	*- Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)*	25.306,0	517,0		25.823,0
			Totale categoria II	25.306,0	517,0	0,0	25.823,0
	III		Redditi Patrimoniali				
		106	*- Interessi attivi*	309,9			309,9
			Totale categoria III	309,9	0,0	0,0	309,9
	IV		Entrate diverse				
		109	*- Recuperi, rimborsi e proventi diversi*	51,7			51,7
			Totale categoria IV	51,7	0,0	0,0	51,7
			TOTALE TITOLO I	25.667,6	517,0	0,0	26.184,6

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV.	Variazioni		Previsione
				COMP.2002	Aumento	Diminuiz.	aggiornata
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**				
	V		Alienazione dei beni patrimoniali	0			0,0
			Totale categoria V	0	0,0	0,0	0,0
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0			0,0
			Totale categoria VI	0	0,0	0,0	0,0
			TOTALE TITOLO II	0	0,0	0,0	0,0
III			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**				
	VII		Partite di giro e contabilità speciali				
		112	*- Recupero anticipazioni al cassiere*	180,8			180,8
		113	*- Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi.*	8.263,4			8.263,4
			Totale categoria VII	8.444,2	0,0	0,0	8.444,2
			TOTALE TITOLO III	8.444,2	0,0	0,0	8.444,2

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV.	Variazioni		Previsione
				COMP.2002	Aumento	Diminuiz.	aggiornata
I			**SPESE CORRENTI**				
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali				
		101	- *Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità*	1.446,1			1.446,1
		102	- *Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità*	464,8			464,8
		104	- *Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità*	113,6			113,6
			Totale categoria I	2.024,5	0,0	0,0	2.024,5
	II		Personale in attività di servizio				
		107	- *Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi*	10.380,8			10.380,8
		108	- *Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità*	2.788,9			2.788,9
		110	- *Compensi per lavoro straordinario al personale*	387,3			387,3
		113	- *Indennità e rimborso spese di missione al personale*	671,4			671,4
		114	- *Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie*	439,0			439,0
			Totale categoria II	14.667,4	0,0	0,0	14.667,4
	III		Personale in quiescenza				
		116	- *Quota annua Trattamento di Fine Rapporto*	1.084,6			1.084,6
		117	- *Quote di contribuzione da versare al Fondo Pensioni*	361,5			361,5
		118	- *Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensioni*	0,0			0,0
		119	- *Quote di contribuzione pregressa da versare al Fondo Pensioni*	0,0			0,0
			Totale categoria III	1.446,1	0,0	0,0	1.446,1

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV.	Variazioni		Previsione
				COMP.2002	Aumento	Diminuz.	aggiornata
	IV		Acquisto di beni e servizi				
		120	- *Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e*				
			Commissioni (compresi i compensi ai membri e le inden-				
			nità di missione e rimborso spese trasporto)	77,5			77,5
		121	- *Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca*				
			per consulenze su specifici temi e problemi	516,5			516,5
		122	- *Canoni di locazione*	1.962,6	483,0		2.445,6
		123	- *Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adatta-*				
			mento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecni-				
			ci, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio				
			delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli				
			arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	1.084,5			1.084,5
		124	- *Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di*				
			materiale tecnico ed informatico	516,5			516,5
		125	- *Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di*				
			legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature.				
			Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità.	258,2			258,2
		126	- *Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione,*				
			per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale				
			con centri elettronici di altre Amministrazioni.	568,1			568,1
		127	- *Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico*	242,7			242,7
		128	- *Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione*				
			relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manu-				
			tenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizio-				
			namento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo				
			impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese				
			per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per				
			tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.342,8			1.342,8
		129	- *Spese telefoniche, telegrafiche e postali*	361,5			361,5
		130	- *Spese casuali*	5,2			5,2
		131	- *Spese di rappresentanza*	20,6			20,6

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV. COMP.2002	Variazioni Aumento	Variazioni Diminuiz.	Previsione aggiornata
		132	- *Corsi di aggiornamento professionale per il personale e parteci-*				
			pazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	232,4			232,4
		133	- *Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, con-*				
			gressi, mostre ed altre manifestazioni	309,9			309,9
		134	- *Vigilanza locali*	619,8			619,8
		135	- *Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa*	154,9			154,9
		136	- *Premi di assicurazioni diverse*	247,9			247,9
		137	- *Acquisto di vestiario e divise*	10,4			10,4
		138	- *Prestazioni di servizi resi da terzi*	299,5			299,5
		139	- *Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori*	154,9			154,9
		140	- *Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica*				
			dei risultati	154,9			154,9
			Totale categoria IV	9.141,3	483,0	0,0	9.624,3
	V		Trasferimenti				
		147	- *Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare*				
			ad economia dell'avanzo di amministrazione pregresso	0,0			0,0
			Totale categoria V	0,0	0,0	0,0	0,0
	VI		Somme non attribuibili				
		150	- *Fondo di riserva*	1.497,7	517,0	483,0	1.531,7
		151	- *Somme da corrispondere alla regione Lazio per I.R.A.P.*	1.187,9			1.187,9
		152	- *Rimborso a terzi per somme non dovute*	0,0			0,0
		153	- *Somme destinate alle spese per il trasferimento degli uffici dell'Autorità*				
			in una nuova sede e alle opere di adattamento dei locali, degli impianti				
			e delle attrezzature tecniche ed informatiche	8.263,3			8.263,3
			Totale categoria VI	10.948,9	517,0	483,0	10.982,9
			TOTALE TITOLO I	38.228,2	1.000,0	483,0	38.745 2

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV.	Variazioni		Previsione
				COMP.2002	Aumento	Diminuiz.	aggiornata
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**				
	VII		Costituzione di fondi				
		161	- *Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza*	0,0		0,0	0,0
			Totale categoria VII	0,0	0,0	0,0	0,0
	VIII		Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche				
		170	- *Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi.*	1.290,7			1.290,7
		171	- *Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca*	129,1			129,1
			Totale categoria VIII	1.419,8	0,0	0,0	1.419,8
			TOTALE TITOLO II	1.419,8	0,0	0,0	1.419,8
III			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**				
	IX		Partite di giro e contabilità speciali				
		180	- *Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione*	180,8			180,8
		181	- *Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate*				

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV.	Variazioni		Previsione
				COMP.2002	Aumento	Diminuiz.	aggiornata
			per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su				
			emolumenti diversi	8.263,4			8.263,4
			Totale categoria IX	8.444,2	0,0	0,0	8.444,2
			TOTALE TITOLO III	8.444,2	0,0	0,0	8.444,2
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI							
			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
			- Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,0	0,0	0,0	0,0
			- Categoria II - Trasferimenti	25.306,0	517,0	0,0	25.823,0
			- Categoria III - Redditi patrimoniali	309,9	0,0	0,0	309,9
			- Categoria IV - Entrate diverse	51,7	0,0	0,0	51,7
			Totale titolo I	25.667,6	517,0	0,0	26.184,6
			TITOLO I - SPESE CORRENTI				
			- Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi Istituzionali	2.024,5	0,0	0,0	2.024,5
			- Categoria II - Personale in attività di servizio	14.667,4	0,0	0,0	14.667,4
			- Categoria III - Personale in quiescenza	1.446,1	0,0	0,0	1.446,1
			- Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	9.141,3	483,0	0,0	9.624,3
			- Categoria V - Trasferimenti	0,0	0,0	0,0	0,0
			- Categoria VI Somme non attribuibili	10.948,9	517,0	483,0	10.982,9
			Totale titolo I	38.228,2	1.000,0	483,0	38.745,2

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV.	Variazioni		Previsione
				COMP.2002	Aumento	Diminuiz.	aggiornata
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE							
			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
			- Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0,0	0,0	0,0	0,0
			- Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0,0	0,0	0,0	0,0
			Totale titolo II	0,0	0,0	0,0	0,0
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
			- Categoria VII - Costituzione di fondi	0,0	0,0	0,0	0,0
			- Categoria VIII - Beni mobili -macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.419,8	0,0	0,0	1.419,8
			Totale titolo II	1.419,8	0,0	0,0	1.419,8
RIASSUNTO TITOLO III - ENTRATE E SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILTA' SPECIALI							
			PER LE ENTRATE				
			- Categoria VII - Partiite di giro e contabilità speciali	8.444,2	0,0	0,0	8.444,2
			Totale titolo III	8.444,2	0,0	0,0	8.444,2
			PER LE USCITE				
			- Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	8,444,2	0,0	0,0	8.444,2
			Totale titolo III	8.444,2	0,0	0,0	8.444,2

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	PREV.	Variazioni		Previsione
				COMP.2002	Aumento	Diminuiz.	aggiornata
	RIEPILOGO						
			ENTRATE				
			Titolo I - Entrate correnti	25.667,6	517,0	0,0	26.184,6
			Titolo II - Entrate in conto capitale	0,0	0,0	0,0	0,0
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	8.444,2	0,0	0,0	8.444,2
			Totale delle entrate	34.111,8	517,0	0,0	34.628,8
			SPESE				
			Titolo I - Spese correnti	38.228,2	1.000,0	483,0	38.745,2
			Titolo II - Spese in conto capitale	1.419,8	0,0	0,0	1.419,8
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	8.444,2	0,0	0,0	8.444,2
			Totale delle spese	48.092,2	1.000,0	483,0	48.609,2
			Totale delle entrate 2002	34.111,8	517,0	0,0	34.628,8
			Totale delle spese 2002	-48.092,2	-1.000,0	-483,0	-48.609,2
				-13.980,4	-483,0	-483,0	-13.980,4
			Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2001	13.980,4	0,0	0,0	13.980,4
			Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2002	0,0	-483,0	-483,0	0,0

02A12128

DELIBERAZIONE 1° agosto 2002.

Approvazione della variazione del bilancio di previsione 2002.

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 1° agosto 2002;

Presieduta dal prof. Giuseppe Tesauro;

Presenti il prof. Marco D'Alberti, il prof. Michele Grillo, il prof. Nicola Occhiocupo;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto l'art. 10, comma 7, della stessa legge;

Visto il bilancio di previsione dell'Autorità per l'anno 2002 approvato dal collegio con deliberazione del 20 dicembre 2001 sulla base dello stanziamento previsto nel disegno di legge finanziaria 2002 (A.S. 699);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002 - che ha ulteriormente ridotto lo stanziamento inizialmente previsto, comportando pertanto un finanziamento per le spese di funzionamento dell'Autorità d'importo pari a euro/migliaia 24.659 ed inferiore per euro/migliaia 647 a quello iscritto nel bilancio di previsione 2002 dell'Autorità medesima;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 8360 del 18 aprile 2002 che ha disposto una variazione in aumento di euro/migliaia 1.164 dello stanziamento per l'anno 2002 del capitolo 2275 «Somme da erogare per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato», dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive;

Considerata la necessità di differire al 31 dicembre 2002 i termini di validità del contratto di locazione dell'immobile di via Liguria n. 26, la cui scadenza, in attesa del trasferimento degli uffici dell'Autorità in una nuova sede, era stata prorogata fino al 30 giugno 2002;

Verificata la disponibilità da parte della società Fratelli D'Amico Armatori, proprietaria dell'immobile ad accordare la nuova proroga di sei mesi dei termini di validità del contratto di locazione mantenendo invariato il canone d'affitto ammontante per il secondo semestre 2002 a euro/migliaia 1.208 I.V.A. inclusa;

Vista la nota dell'Ufficio amministrazione nella quale viene rappresentata la necessità di disporre una variazione di bilancio 2002 diretta a:

recepire contestualmente, i provvedimenti di riduzione per euro/migliaia 647 e di incremento per euro/migliaia 1.164 del finanziamento dello Stato a favore dell'Autorità adeguando lo stanziamento del capitolo di entrata n. 103 - Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità, ed assegnando la disponibilità di euro/migliaia 517, così determinata, al capitolo di spesa n. 150 - Fondo di riserva;

adeguare lo stanziamento del capitolo di spesa n. 122 - Canoni di locazione, per euro/migliaia 483 mediante il corrispondente utilizzo del fondo di riserva;

Accertato che le risorse finanziarie attualmente disponibili sul predetto capitolo 150 - Fondo di riserva, risultano congrue per dar corso al provvedimento di utilizzo di euro/migliaia 483 di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 5 dell'art. 10 del regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità;

Delibera

di approvare la variazione di bilancio 2002 e di autorizzare quindi le operazioni di incremento e di utilizzo del fondo di riserva come specificato nelle premesse.

Roma, 1° agosto 2002

Il presidente
TESAURO

Il segretario generale
CICCONE

02A12128-*bis*

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE

DECRETO RETTORALE 25 settembre 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;

Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle università non statali legalmente riconosciute;

Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca;

Visto lo statuto di autonomia della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 in data 12 marzo 1998, e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico in data 19 giugno e 15 luglio 2002 e dal consiglio di amministrazione dell'Università in data 25 giugno e 22 luglio 2002;

Vista la nota rettorale prot. 3104/II/ds in data 30 luglio 2002 con la quale sono state trasmesse al Mini-

stero dell'istruzione universitaria e della ricerca le modifiche di statuto per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;

Considerato che la nota ministeriale in data 19 settembre 2002, prot. 3321 - Uff. I URST SAUS non contiene osservazioni o rilievi;

Decreta:

Lo statuto di autonomia della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, di cui alle premesse, risulta essere modificato come riportato nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto, comprensivo del suo allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 settembre 2002

Il rettore: PUGLISI

STATUTO DI AUTONOMIA DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE - IULM

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Denominazione e finalità

1. La Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, con sede centrale in Milano e sede distaccata a Feltre, è finalizzata alla ricerca e all'insegnamento delle discipline riguardanti l'attività e gli strumenti di comunicazione, volti allo sviluppo culturale, sociale ed economico.

2. La Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, è una comunità universitaria di cui fanno parte i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso la Libera Università di lingue e comunicazione - IULM.

3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità secondo le funzioni previste dalle norme vigenti nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.

4. La Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli di studio ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509:

a) diploma di laurea (L);

b) diploma laurea specialistica (LS);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR);

e) master universitario I livello (MU I);

f) master universitario II livello (MU II),

e può inoltre organizzare:

a) corsi di perfezionamento;

b) master;

c) altre attività di formazione superiore.

5. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, la Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse. A tal fine essa può partecipare agli atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e società di capitali sia in Italia che all'estero.

Art. 2.

Personalità giuridica e fonti normative

1. La Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, è dotata di personalità giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. L'attività della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, nel rispetto delle leggi italiane e comunitarie che regolano le università libere, è disciplinata secondo il presente Statuto e dai seguenti regolamenti:

a) regolamento didattico di Ateneo;

b) regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) regolamento degli Istituti;

d) ogni altro regolamento utile al funzionamento dell'Università o previsto da disposizioni di legge, in quanto applicabili.

Art. 3.

Enti promotori e fonti di finanziamento

1. La Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, promossa e fondata dalla «Fondazione Scuola superiore per interpreti e traduttori» di Milano, riconosce questa origine e ritiene privilegiati i rapporti con essa.

2. La realizzazione degli scopi statutari della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, è altresì sostenuta dall'Associazione degli amici della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, che concorre ad assicurarne il sostegno culturale e il raccordo con il mondo delle professioni e del lavoro.

3. Le fonti di finanziamento della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, sono costituite da tasse e contributi degli studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, legati e beni patrimoniali di sua proprietà nonché da trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e di privati.

Art. 4.

Libertà di insegnamento

1. La Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, garantisce ai singoli docenti e ricercatori autonomia, libertà di insegnamento e di ricerca, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. La Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, in attuazione delle vigenti norme di legge in materia, promuove con ogni mezzo il diritto allo studio degli studenti e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.

2. La Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, concorre inoltre all'orientamento e alla formazione culturale degli studenti e ne promuove le attività culturali e ricreative.

3. La Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, riconosce e valorizza il contributo degli studenti, delle libere forme associative e di volontariato, secondo i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche.

Art. 6.

Attività sportive

1. La Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, promuove, nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività sportive degli studenti anche mediante convenzioni con le Associazioni operanti in tali ambiti.

TITOLO II
AUTORITÀ ACCADEMICHE

Capo I
GENERALITÀ

Art. 7.

Organi di governo

1. Sono organi di governo della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il senato accademico;

c) il presidente del consiglio di amministrazione;

d) il rettore;

e) il direttore amministrativo.

Essi sono responsabili dell'osservanza dello Statuto e delle leggi applicabili all'Università, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Capo II
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8.

Composizione

1. Il consiglio di amministrazione definisce le linee di sviluppo dell'Ateneo, nel rispetto dei suoi scopi istituzionali, in funzione delle proposte del senato accademico. Ha il governo economico-patrimoniale e sovrintende alla gestione amministrativa della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM.

2. Esso è costituito:

a) dal rettore;

b) dai presidi di facoltà;

c) da due rappresentanti dell'ente fondatore «Fondazione Scuola superiore per interpreti e traduttori»;

d) da un rappresentante dell'Associazione degli amici della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM;

e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

f) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

g) dal presidente della Camera di commercio di Milano o da un componente della giunta camerale da lui designato;

h) da un massimo di due membri, cooptati a maggioranza assoluta dei consiglieri, sentito il senato accademico, che abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell'Università IULM. Essi, di norma, non debbono avere rapporto di dipendenza con l'Ateneo;

i) fino a due componenti — designati a maggioranza assoluta dal senato accademico — scelti tra personalità del mondo imprenditoriale e culturale che possono contribuire in modo significativo allo sviluppo dell'Università IULM nelle sue aree di competenza scientifica;

j) dal direttore amministrativo che funge da segretario;

k) da un rappresentante degli studenti.

3. Non possono essere nominati quali rappresentanti dell'associazione degli amici della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, nel consiglio di amministrazione, docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM.

4. La mancanza di una delle sue componenti non inficia la regolarità delle sedute.

Art. 9.

Attribuzioni

1. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) programma la gestione e lo sviluppo economico in funzione delle proposte del senato accademico sulla base delle risorse esistenti e provvede all'amministrazione dell'Università, deliberando sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo di ciascun esercizio che inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre;

b) può conferire deleghe a consiglieri e dirigenti e ne determina gli ambiti e la durata;

c) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il direttore amministrativo, scelto tra i dirigenti pubblici e privati, ovvero tra manager di chiara fama italiani e stranieri;

d) delibera sulle assunzioni del personale tecnico-amministrativo;

e) delibera sugli stanziamenti ordinari e straordinari di fondi all'Università per quanto attiene all'attività didattica e di ricerca, su proposta del senato accademico;

f) stipula contratti di affidamento e di supplenza e contratti per altre forme di sostegno dell'attività didattica, su proposta del senato accademico;

g) delibera sulle modifiche di statuto anche su proposta del senato accademico, del quale comunque deve sentire il parere, e sentiti i consigli di facoltà per le materie relative all'ordinamento didattico;

h) approva i regolamenti di cui all'art. 2 del presente statuto, su proposta degli organi competenti;

i) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di nuove facoltà, corsi di laurea, corsi di laurea specialistica, master universitari di I e II livello, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento professionali e ogni altra attività didattica superiore;

j) delibera, su proposta del senato accademico, sul numero programmato e sull'importo di tasse e contributi per ogni facoltà, corso di laurea o altra attività di istruzione superiore;

k) nomina i membri del nucleo di valutazione, su parere conforme del senato accademico, e ne determina la durata.

Art. 10.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

2. Esso:

a) elegge nel proprio seno il presidente, a maggioranza assoluta dei membri che ne fanno parte. Non possono ricoprire la carica di presidente del consiglio di amministrazione il rettore, il direttore amministrativo, i presidi di facoltà e il rappresentante degli studenti. Può eleggere altresì, sempre a maggioranza assoluta, un presidente onorario;

b) nelle materie diverse dalla nomina del presidente e del direttore amministrativo, delibera a maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei suoi componenti;

c) si riunisce di diritto sei volte l'anno, e tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione alle riunioni, salvo casi di assoluta urgenza, deve pervenire ai componenti almeno sei giorni lavorativi prima delle riunioni stesse;

d) può nominare commissioni consultive, e delegare parte dei suoi poteri a commissioni interne;

e) nelle materie non previste dal presente statuto, può adottare un regolamento interno.

Art. 11.

Indennità

1. Il consiglio di amministrazione determina, all'inizio di ogni anno accademico, in conformità con la normativa vigente, la misura delle indennità dovute:

a) al rettore e ai pro-rettori;

b) ai presidi di facoltà;

c) ai presidenti dei settori accademici;

d) ai componenti del consiglio di amministrazione e della giunta dell'Università,

ed inoltre:

e) ai componenti di commissioni che svolgano compiti tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal consiglio di amministrazione;

f) ai presidenti dei centri di servizio e ai direttori dei centri di ricerca.

Art. 12.

Il presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) ha la legale rappresentanza della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM;

b) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e della giunta dell'Università e ne formula gli ordini del giorno;

c) sovrintende e garantisce l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e della giunta dell'Università.

2. Nel caso di suo impedimento o di sua assenza, tutti i poteri del presidente, ivi compresi quelli di rappresentanza dell'Ateneo, sono attribuiti al rettore.

Capo III

LA GIUNTA DELL'UNIVERSITÀ

Art. 13.

Giunta dell'Università

1. La giunta dell'Università è costituita dal presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore, da due consiglieri nominati dal consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo che funge da segretario. Alle sedute della giunta dell'Università sono permanentemente invitati i presidi di facoltà.

2. Essa si riunisce ogniqualvolta il presidente del consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o a richiesta del rettore o di almeno due dei suoi componenti. Per la validità delle sedute, occorre la presenza di almeno tre componenti.

3. La giunta dell'Università può deliberare sui seguenti atti di ordinaria amministrazione:

a) acquisti di attrezzature, apparecchiature e arredi;

b) contratti di manutenzione;

c) attribuzione di affidamenti interni ed esterni e stipulazione di contratti per corsi ufficiali ed integrativi;

d) funzionamento dei laboratori;

e) attribuzione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca e di borse di ricerca e addestramento didattico;

f) attribuzione di cicli di conferenze e seminari;

g) stipulazione di contratti e convenzioni per attività di ricerca;

h) approvazione degli atti concorsuali relativi all'assunzione di personale tecnico-amministrativo.

La giunta dell'Università può inoltre assumere ogni deliberazione in caso di urgenza e necessità. In tal caso le delibere della giunta dell'Università sono immediatamente esecutive, ma debbono essere portate alla prima riunione del consiglio di amministrazione per la ratifica. In caso di mancata ratifica, esse si intendono decadute e da tale momento cessano la loro efficacia. Il consiglio di amministrazione può ampliare, all'inizio di ogni anno, gli ambiti delle competenze conferite alla giunta dell'Università e determinare criteri e limiti.

Capo IV

IL SENATO ACCADEMICO

Art. 14.

Composizione

1. Il senato accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attività di didattica e di ricerca della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM.

2. Esso è costituito:

a) dal rettore;

b) dai presidi di facoltà;

c) dai presidenti dei settori accademici;

d) dal direttore amministrativo che funge da segretario e che ha voto consultivo;

e) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo.

Art. 15.

Attribuzioni

1. Il senato accademico:

a) elabora i piani di sviluppo e di ricerca della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, proponendoli all'approvazione del consiglio di amministrazione e ne verifica l'attuazione;

b) provvede, sulla base degli stanziamenti definiti dal consiglio di amministrazione, alla distribuzione delle risorse per ogni facoltà o settore accademico;

c) provvede all'attribuzione per ogni facoltà, sulla base degli stanziamenti definiti dal consiglio di amministrazione, di posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore universitario;

d) delibera in merito alle proposte dei consigli di facoltà, relative alla costituzione dei settori accademici;

e) ratifica le deliberazioni dei consigli di facoltà, circa affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attività didattica;

f) formula proposte, sentito il consiglio di facoltà, sul numero programmato per ogni corso di studio;

g) propone al consiglio di amministrazione modifiche di statuto e dà parere su proposte avanzate da questo, propone il regolamento didattico di Ateneo, sull'approvazione del quale è richiesta la maggioranza degli aventi diritto;

h) delibera circa l'istituzione e le competenze degli istituti e dei centri di ricerca e provvede, sulla base delle indicazioni degli istituti e su proposta della commissione per la ricerca, ad un piano annuale di distribuzione delle risorse assegnate alla ricerca dal consiglio di amministrazione della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM;

i) predispone le relazioni richieste dalla legge;

j) propone la stipula di convenzioni, l'attivazione di centri interuniversitari e l'organizzazione di attività *post-lauream;*

k) valuta la fattibilità delle proposte di cooperazione con enti nazionali e internazionali;

l) formula il parere sulla composizione del nucleo di valutazione (NUV).

2. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del rettore.

Capo V

IL RETTORE

Art. 16.

Compiti e attribuzioni del rettore

1. Il rettore rappresenta la comunità universitaria. Egli ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Ateneo e rappresenta l'università quando ciò è previsto dalla legge, escluse le materie di competenza del consiglio di amministrazione.

2. Il rettore dura in carica tre anni e può essere rieletto.

3. Il rettore:

a) convoca e presiede le adunanze del senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in merito agli stanziamenti per l'attività didattica e scientifica;

c) vigila sul funzionamento dell'Università;

d) dà, nelle materie di sua competenza, direttive al direttore amministrativo;

e) esercita l'autorità disciplinare, secondo la normativa vigente;

f) emana lo statuto, i regolamenti di Ateneo e quelli interni delle singole strutture, nonché i decreti e gli atti di sua competenza;

g) adotta, in caso di necessità e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti per quanto riguarda l'attività didattica e scientifica. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva utile;

h) nomina uno o più pro-rettori e ne precisa i poteri;

i) può conferire deleghe a professori per materie determinate;

j) stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei diversi organi accademici, sentite le rappresentanze studentesche;

k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabile, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 17.

Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto, tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia dell'Università, dalle diverse componenti universitarie, secondo i seguenti pesi elettorali:

a) consiglio di amministrazione: quattro voti elettorali;

b) professori di prima fascia: tre voti elettorali;

c) professori di seconda fascia: due voti elettorali;

d) ricercatori universitari: un voto elettorale;

e) personale tecnico-amministrativo: un voto elettorale;

f) rappresentanti degli studenti nei consigli di settore accademico, nei consigli di facoltà, nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione: un voto elettorale,

totale: dodici voti elettorali.

2. Nell'ambito di ogni componente sono indette le elezioni, in un'unica giornata. Tutti i voti elettorali della componente vanno al candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Se non la ottiene, si procede (a maggioranza assoluta) al ballottaggio fra i primi due. Al termine i voti elettorali espressi dalle diverse componenti vengono sommati.

3. Se un candidato ottiene almeno otto voti elettorali, viene designato come rettore dal consiglio di amministrazione. Se ne ottiene meno, il consiglio di amministrazione designa, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il rettore fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti elettorali. Il rettore designato, è nominato con decreto del Ministro.

Capo VI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Art. 18.

Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo:

a) sovrintende ai servizi amministrativi e contabili dell'Università e alla gestione del personale tecnico-amministrativo della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, in conformità alle direttive e alle delibere del consiglio di amministrazione;

b) esercita la funzione disciplinare sul personale dirigente e tecnico-amministrativo, sentito il rettore;

c) dura in carica cinque anni ed è rinnovabile.

TITOLO III

ORGANO SUSSIDIARIO

Capo I

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 19.

Nucleo di valutazione

1. L'Università istituisce un nucleo di Ateneo per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie strutture scientifiche, didattiche ed amministrative. Esso ha il compito di raccogliere elementi per la verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse pubbliche, della produttività della ricerca e della didattica, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

TITOLO IV

LE STRUTTURE E LORO ORGANI

Capo I

LA FACOLTÀ

Art. 20.

La facoltà

1. La facoltà organizza e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto.

Art. 21.

Gli organi della facoltà

1. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

Art. 22.

Il preside di facoltà

1. Il preside rappresenta la facoltà ad ogni effetto ed è responsabile della conduzione della stessa.

2. Il preside è eletto dal consiglio di facoltà secondo le modalità esposte nel seguente art. 23, comma 2, lettera *a)*, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto.

3. Il preside:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà;

b) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facoltà;

c) mantiene i rapporti con gli organi di governo dell'Università.

Art. 23.

Il consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è l'organo collegiale che organizza e coordina l'attività didattica della facoltà.

2. Il consiglio di facoltà:

a) elegge il preside di facoltà tra i professori di prima fascia dell'Università nella composizione prevista ai capi *a)* e *b)* del successivo comma 4;

b) elegge, tra i professori di prima fascia dell'Università, i presidenti dei consigli di settore accademico, che fanno capo alla facoltà. In questo caso il consiglio è integrato per ciascun settore con tre rappresentanti dei docenti a contratto o affidatari di insegnamento di quel settore, che partecipano alla votazione limitatamente al presidente del settore in rappresentanza del quale sono stati eletti;

c) destina le risorse per la didattica deliberate dal senato accademico;

d) avanza proposte in merito alla istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica, scuole di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, centri interuniversitari, e inoltre in merito a master, corsi di aggiornamento professionale e convenzioni con enti esterni;

e) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori;

f) provvede alla copertura dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia e di posti di ricercatore universitario attribuiti dal senato accademico;

g) delibera in merito ad affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attività didattica tenendo conto delle richieste dei consigli di settore accademico;

h) provvede all'elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi di sviluppo dell'Ateneo.

3. Il consiglio di facoltà propone al senato accademico la composizione dei settori accademici, tenendo conto di quanto disposto al successivo art. 24, comma 1. Le determinazioni in materia sono adottate dal senato accademico a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. Il consiglio di facoltà è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;

b) tre rappresentanti dei ricercatori universitari;

c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

d) tre rappresentanti degli studenti.

5. Ove il consiglio di facoltà svolga anche le funzioni di consiglio di settore accademico, esso è integrato dai docenti supplenti, affidatari e/o a contratto di insegnamenti ufficiali, con voto consultivo.

6. Il regolamento elettorale determinerà le modalità di elezione delle rappresentanze suddette.

7. Il consiglio di facoltà può avvalersi di commissioni istruttorie per specifici argomenti.

8. La convocazione ordinaria del consiglio di facoltà deve avvenire di norma almeno una volta al mese.

9. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare riguardo alle chiamate, il consiglio di facoltà delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore. Il conferimento delle supplenze, degli affidamenti interni, esterni e dei contratti è deliberato in consiglio di facoltà dai professori di ruolo e dai ricercatori. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti partecipano al consiglio con solo voto consultivo, ad eccezione degli argomenti attinenti l'organizzazione della didattica sui quali hanno voto deliberativo.

10. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del preside.

Capo II

I CONSIGLI DI SETTORE ACCADEMICO

Art. 24.

I consigli di settore accademico

1. Nella facoltà sono istituiti, per ciascun corso di laurea integrato con i corsi di laurea specialistica ad esso collegati, i consigli di settore accademico, con il compito di gestire tutte le attività didattiche necessarie al conseguimento dei relativi titoli di studio ad esclusione di quelle devolute al consiglio di facoltà.

2. In particolare, il consiglio di settore accademico:

a) esamina ed approva i piani di studio individuali, nonché altri atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti, fatto salvo il controllo del consiglio di facoltà;

b) adotta, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, dal regolamento didattico di Ateneo e dal proprio regolamento, nuove modalità didattiche;

c) predispone le proposte per il fabbisogno di professori a contratto;

d) presenta al consiglio di facoltà le richieste di attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto;

e) esercita inoltre le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai relativi regolamenti.

3. Sono membri del consiglio di settore accademico:

a) i professori, compresi quelli a contratto per corsi ufficiali, affidatari e supplenti, che svolgano la loro attività didattica nel corso di laurea o nel settore accademico;

b) una rappresentanza di ricercatori, pari a un terzo del loro numero e comunque non inferiore a due, afferenti al corso di laurea o al settore accademico;

c) tre rappresentanti degli studenti;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

4. Il regolamento elettorale determinerà le modalità di elezione delle rappresentanze suddette.

5. I professori a contratto per corsi ufficiali, i ricercatori e i rappresentanti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 3 concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta.

6. Il consiglio di settore accademico è presieduto dal presidente eletto tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università. È nominato dal rettore ed è rieleggibile. L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del consiglio di facoltà, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, lettera *b)*. Il presidente dura in carica tre anni accademici, convoca e presiede il consiglio, dà esecuzione alle sue deliberazioni ed esercita tutte le attribuzioni previste dalle norme vigenti.

Capo III

GLI ISTITUTI

Art. 25.

L'Istituto

1. L'Istituto (a cui devono afferire almeno due docenti ufficiali di cui almeno uno di ruolo presso la Libera Università di lingue e comunicazione - IULM) è la struttura che coordina l'attività scientifica e di ricerca dei docenti ad essa afferenti e concorre, in armonia con le indicazioni del consiglio di facoltà e dei consigli di settore accademico, allo svolgimento dell'attività didattica.

2. L'Istituto, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca e culturale;

b) organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;

c) gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito;

d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

3. Sono organi dell'Istituto:

a) il direttore;

b) il consiglio d'Istituto.

Art. 26.

Il direttore dell'Istituto

1. Il direttore rappresenta l'Istituto, convoca e presiede il consiglio d'istituto, cura l'esecuzione delle relative delibere.

2. Il direttore è nominato con decreto del rettore, su proposta del consiglio d'istituto. In mancanza (o in caso di impedimento motivato) di professori di ruolo di prima fascia, la direzione dell'Istituto può essere affidata ad un professore di ruolo di seconda fascia. In mancanza anche di professori di ruolo di seconda fascia, la direzione dell'Istituto può essere affidata a un professore di ruolo di altra Università, titolare di supplenza o affidamento nell'Ateneo. Il direttore dell'Istituto, se professore di ruolo della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, dura in carica tre anni accademici (altrimenti dura in carica un anno accademico) e può essere rieletto consecutivamente per non più di due mandati.

3. Il direttore può designare un vice direttore, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati. Il vice direttore, nominato con decreto rettorale, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 27.

Il consiglio d'Istituto

1. Il consiglio d'Istituto espleta le competenze attribuitegli dallo statuto, dal regolamento degli istituti e dal vigente ordinamento universitario.

2. Il consiglio d'Istituto è costituito:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) dai professori a contratto per corsi ufficiali;

c) dai ricercatori afferenti all'Istituto;

d) da un rappresentante dei professori a contratto per corsi integrativi;

e) da un rappresentante dei titolari di borse di ricerca e addestramento didattico;

f) da un rappresentante dell'eventuale personale tecnico-amministrativo.

3. Il regolamento elettorale d'Ateneo determina le modalità di elezione delle rappresentanze di cui alle lettere *d)*, *e)* e *f)*.

Capo IV

I CENTRI DI SERVIZIO E DI RICERCA

Art. 28.

I centri di servizio: generalità

1. La Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, può istituire centri di servizio a sostegno della didattica, della ricerca e delle attività culturali sulla base di progetti proposti dal senato accademico su parere favorevole dei consigli di facoltà, approvati dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione ne approva il regolamento e garantisce i fondi ordinari di funzionamento.

2. I centri di servizio sono istituiti con decreto del rettore.

3. Sono organi di ciascun centro di servizio:

a) il presidente, scelto tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università, nominato dal rettore su proposta del senato accademico;

b) il comitato tecnico-scientifico (di cui la maggioranza deve essere costituita da professori o ricercatori dell'Università) definisce il programma del centro e indica le modalità del relativo finanziamento.

4. Il funzionamento di ciascun centro di servizio è stabilito da un apposito regolamento predisposto dal senato accademico e approvato dal consiglio di amministrazione.

5. Il presidente e il comitato tecnico-scientifico durano in carica un triennio e possono essere rieletti consecutivamente per non più di due mandati.

Art. 29.

I centri di ricerca

1. La Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, può istituire centri di ricerca per favorire e potenziare le attività di ricerca di istituti o gruppi di docenti in coordinamento con le attività delle altre strutture didattiche e dei centri di servizio.

2. I centri di ricerca sono istituiti con decreto del rettore su proposta del senato accademico adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. Sono organi del centro:

a) il comitato scientifico, composto, di norma, da tre professori di ruolo dell'Università, designati dal senato accademico;

b) dal direttore, eletto dal comitato scientifico e nominato con decreto del rettore.

TITOLO V

I SOGGETTI

Capo I

IL PERSONALE DOCENTE

Art. 30.

Docenti

1. Il ruolo dei professori universitari della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, comprende le seguenti fasce:

a) professori di prima fascia;

b) professori di seconda fascia.

2. Il ruolo organico dei professori della prima fascia è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e comunque non inferiore a venti posti.

3. Il ruolo organico dei professori della seconda fascia è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e comunque non inferiore a quaranta posti.

4. Secondo i compiti previsti per ciascun ruolo o funzione, i docenti sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame di profitto e di laurea e la ricerca.

5. I docenti sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di governo. Essi debbono inoltre adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento universitario.

Art. 31.

Stato giuridico dei docenti

1. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle Università dello Stato.

2. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni.

3. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

5. In caso di trasferimento alla Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, di professori di ruolo appartenenti ad altre università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle università statali.

Art. 32.

Ricercatori universitari

1. Il ruolo organico dei ricercatori universitari è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e comunque non inferiore a sessanta posti.

2. I ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame di profitto e di laurea e la ricerca, secondo i compiti e le funzioni previste dall'ordinamento universitario.

3. I ricercatori sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative.

4. Per le modalità inerenti la ripartizione dei posti di ricercatore e la loro copertura, per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori, saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i ricercatori delle Università dello Stato.

5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni.

6. I ricercatori sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

8. In caso di trasferimento alla Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, di ricercatori appartenenti ad altre Università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i ricercatori delle Università statali.

Art. 33.

Docenti a contratto

1. La Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, può stipulare contratti di diritto privato con studiosi o esperti italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali ai sensi del decreto ministeriale n. 242 del 21 maggio 1998 e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni.

2. Nei casi in cui risulti impossibile provvedere diversamente alla copertura di insegnamenti ufficiali, la Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, può stipulare contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri di comprovata qualificazione scientifica, culturale o professionale ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle successive modificazioni e integrazioni.

Art. 34.

Borse di ricerca e addestramento didattico

1. Al fine di favorire la formazione di giovani studiosi, la Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, oltre le borse di studio post-lauream previste dalle norme legislative in vigore, può assegnare borse per l'addestramento didattico e scientifico secondo le modalità definite dal regolamento didattico d'Ateneo.

Capo II

IL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 35.

Il personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. Il consiglio di amministrazione della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto.

3. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'Università ai quali è assegnato ed è tenuto ad assicurare il proprio impegno per il loro migliore funzionamento.

4. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali, ove previsto dal presente statuto.

5. Ad esso viene garantito il periodico aggiornamento professionale necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

6. Per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e delle modalità di assunzione, si applicano le norme contenute nel contratto-regolamento del personale tecnico-amministrativo della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, stipulato dal consiglio di amministrazione con le rappresentanze sindacali.

7. Al personale tecnico-amministrativo vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennità di anzianità.

Capo III

GLI STUDENTI

Art. 36.

Gli studenti

1. Sono studenti della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di master universitari di primo e secondo livello, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad ogni altra attività di formazione superiore.

2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione.

3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e per il migliore utilizzo delle strutture e delle attrezzature scientifiche, la Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, può programmare, ove necessario, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di laurea, laurea specialistica, master universitari di primo e secondo livello, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca. Esso viene fissato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.

4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto.

5. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilità e delle finalità previste.

6. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

Capo IV

ALTRI SOGGETTI

Art. 37.

Altri soggetti

1. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgano attività di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e master, limitatamente al loro periodo di permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

2. I soggetti che frequentano la Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall'Università in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 38.

Facoltà attivate

1. La Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, è articolata nelle seguenti facoltà:

a) facoltà di lingue, letterature e culture moderne;

b) facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo.

2. Le modifiche del regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti delle strutture didattiche, sono attuate, previa delibera del senato accademico, su proposta delle strutture interessate e approvazione del consiglio di amministrazione per quanto attiene il finanziamento, con decreto del rettore.

3. Gli ordinamenti degli studi delle facoltà, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, dei master universitari di primo e secondo livello e delle scuole di specializzazione, attivati presso la Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, sono determinati dal regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 39.

Altre attività didattiche

1. La Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, può organizzare e promuovere:

a) corsi di formazione post-lauream (Master) e corsi di formazione di breve durata, regolati da apposite convenzioni stipulate con enti pubblici e privati;

b) periodi di studio all'estero, svolti durante le vacanze estive, o durante l'anno accademico, per un approfondimento delle varie discipline impartite presso l'Università. Alla fine di ogni periodo possono essere organizzate sessioni di esami di profitto valide ad ogni effetto, purché sostenuti dinanzi ad una commissione di docenti della facoltà;

c) corsi per studenti provenienti da Università straniere mediante la stipula di apposite convenzioni, anche con istituzioni pubbliche e private;

d) corsi e attività di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

e) corsi a distanza (Corsi aperti) per gli studenti che non possono frequentare con regolarità le lezioni e le esercitazioni;

f) stage di formazione e di orientamento presso aziende o enti convenzionati, pubblici e privati.

2. Tutte le predette iniziative sono approvate dal consiglio di amministrazione previo parere vincolante del senato accademico.

Art. 40.

Attività di tutorato

1. La Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, istituisce con proprio regolamento il tutorato, al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi.

2. Il regolamento per il tutorato è approvato dal senato accademico, sentiti i consigli di facoltà, e stabilisce che siano attivati servizi di tutorato finalizzati ad assistere gli studenti anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli. Per ogni corso di studi possono essere costituite apposite commissioni composte da professori e ricercatori per lo svolgimento di specifici compiti di tutorato.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 41.

Collegio dei revisori dei conti

1. La revisione della gestione amministrativo-contabile della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, è effettuata da un collegio dei revisori dei conti. Il consiglio d'amministrazione può anche avvalersi per la certificazione del bilancio di una società specializzata.

2. Il collegio, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, è nominato dal rettore con suo decreto, sentito il senato accademico e il consiglio d'amministrazione limitatamente alla determinazione dei compensi. Il decreto rettorale individua anche il membro del collegio che svolgerà le funzioni di presidente. Il collegio è scelto tra persone dotate di elevate capacità tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile, iscritte all'Albo dei revisori contabili. Esso dura in carica un triennio ed è rinnovabile.

3. La carica di revisore contabile è incompatibile con qualunque altro incarico interno all'Università.

4. I membri del collegio dei revisori dei conti sono invitati alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta dell'Università.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 42.

Mandati elettivi

1. Il consiglio di amministrazione sarà comunque integrato con le nuove componenti previste dall'art. 8, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

2. Per garantire continuità e regolarità di svolgimento delle attività della Libera Università di lingue e comunicazione - IULM, i componenti del consiglio di amministrazione e tutte le rappresentanze già elette nei diversi organismi cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato. Restano altresì confermate fino alla scadenza del mandato tutte le cariche attribuite dal consiglio di amministrazione.

Art. 43.

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto del rettore di emanazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12072

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilasci di exequatur

In data 30 settembre 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Carlo Bournique, console onorario del Principato di Monaco a Livorno.

In data 27 settembre 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giovanni Bella, console Onorario della Repubblica di Cipro in Augusta.

In data 27 settembre 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Gaetano Longo, console onorario della Repubblica di Colombia in Trieste.

In data 27 settembre 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Antonio Maione, console onorario della Repubblica di Colombia in Napoli.

Da 02A12123 a 02A12126

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 15 ottobre 2002

Dollaro USA	0,9810
Yen giapponese	122,56
Corona danese	7,4292
Lira Sterlina	0,63100
Corona svedese	9,0695
Franco svizzero	1,4672
Corona islandese	86,14
Corona norvegese	7,2975
Lev bulgaro	1,9460
Lira cipriota	0,57277
Corona ceca	30,775
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,27
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,5959
Lira maltese	0,4130
Zloty polacco	4,0550
Leu romeno	32590
Tallero sloveno	228,6550
Corona slovacca	41,993
Lira turca	1618000
Dollaro australiano	1,7948
Dollaro canadese	1,5531
Dollaro di Hong Kong	7,6514
Dollaro neozelandese	2,0465
Dollaro di Singapore	1,7730
Won sudcoreano	1231,16
Rand sudafricano	10,2552

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A12349

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Keflex»

Estratto decreto n. 407 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: KEFLEX, nelle forme e confezioni: «125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone da 100 ml, «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone da 100 ml, «250 mg capsula rigida» 12 capsule, «500 mg capsula rigida» 8 capsule, «250 mg compressa» 12 compresse, «500 mg compressa» 8 compresse e «1 g compressa» 8 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino - Firenze, via Gramsci, 731/733, c.a.p. 50019, Italia, codice fiscale n. 00426150488.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 035480019 (in base 10), 11USGM (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Eli Lilly Italia S.p.a. stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731/733 (manifattura-confezionamento-controllo).

Composizione: 5 ml di sospensione contengono:

principio attivo: cefalessina monoidrato 131,2 mg equivalente a cefalexina attività mg 125;

eccipienti: aroma guaranà 12 mg; eritrosina lacca di alluminio E-127 3,7 mg; saccarosio quanto basta a 3175 mg;

confezione: «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 035480021 (in base 10), 11USGP (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Eli Lilly Italia S.p.a. stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Italia), via Gramsci n. 731/733 (manifattura-confezionamento-controllo).

Composizione: 5 ml di sospensione contengono:

principio attivo: cefalessina monoidrato 262,3 mg equivalente a cefalexina mg 250;

eccipienti: aroma guaranà 12 mg; giallo tramonto E-110 0,5 mg; saccarosio quanto basta a 3175,0 mg;

confezione: «250 mg capsula rigida» 12 capsule:

A.I.C. n. 035480033 (in base 10), 11USH1 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Eli Lilly Italia S.p.a. stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731/733 (manifattura-confezionamento-controllo); Lilly del Caribe Inc. stabilimento sito in Mayaguez (Porto Rico), kilometer 146.7 State Road 2 (manifattura-confezionamento).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: cefalessina monoidrato 265,95744 mg equivalente a cefalexina mg 250;

eccipienti: cellulosa con sodio cmc 19,71 mg; dimeticone 2,84 mg; magnesio stearato 1,5 mg; patent blu V E-131 83 mmg; giallo chinolina e-104 115 mmg; biossido di titanio 1095 mmg; gelatina quanto basta a 63 mg; inchiostro edibile n.d.;

confezione: «500 mg capsula rigida» 8 capsule;

A.I.C. n. 035480045 (in base 10), 11USHF (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Eli Lilly Italia S.p.a. stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731/733 (manifattura-confezionamento-controllo); Lilly del Caribe Inc. stabilimento sito in Carolina (Porto Rico), 65th Infranty Avenue (manifattura).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: cefalessina monoidrato 531,91489 mg equivalente a cefalexina mg 500;

eccipienti: cellulosa con sodio cmc 39,42 mg; dimeticone 5,67 mg; magnesio stearato 3 mg; patent blu v E-131 137,1 mmg; giallo chinolina E-104 197 mmg; biossido di titanio 1720 mmg; gelatina quanto basta a 98 mg; inchiostro edibile n.d.;

confezione: «250 mg compressa» 12 compresse;

A.I.C. n. 035480058 (in base 10), 11USHU (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Eli Lilly Italia S.p.a. stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731/733 (manifattura-confezionamento-controllo).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: cefalessina monoidrato 262,3 mg equivalente a cefalexina mg 250;

eccipienti: amido essiccato 50,4 mg; amido dry-flow 13,9 mg; amido pregelatinizzato 17,5 mg; amido sodio glicollato 11,1 mg; magnesio stearato 3,7 mg; acido stearico 7,4 mg; idrossipropilmetilcellulosa 10,33 mg; glicerina 1,45 mg; miscela color arancio 7,27 mg;

confezione: «500 mg compressa» 8 compresse;

A.I.C. n. 035480060 (in base 10), 11USHW (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Eli Lilly Italia S.p.a. stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731/733 (manifattura-confezionamento-controllo).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: cefalessina monoidrato 524,7 mg equivalente a cefalexina mg 500;

eccipienti: povidone k-90 12 mg; amido sodio glicollato 10 mg; magnesio stearato 3,2 mg; idrossipropilmetilcellulosa 12,74 mg; glicerina 1,8 mg; miscela color arancio 11,42 mg;

confezione: «1 g compressa» 8 compresse;

A.I.C. n. 035480072 (in base 10), 11USJ8 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Eli Lilly Italia S.p.a. stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731/733 (manifattura-confezionamento-controllo).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: cefalessina monoidrato 1049,3 mg equivalente a cefalexina g 1;

eccipienti: povidone k-90 24 mg; amido sodio glicollato 20 mg; magnesio stearato 6,4 mg; idrossipropilmetilcellulosa 20,37 mg; glicerina 2,83 mg; miscela color arancio 14,38 mg.

Indicazioni terapeutiche: infezioni del tratto respiratorio causate dallo St. pneumoniae e da streptococchi beta-emolitici di gruppo A:

otite media causata da St. pneumoniae, H. influenzae, stafilococchi, streptococchi e N. catarrhalis;

infezioni osteoarticolari causate da stafilococchi e/o P. mirabilis;

infezioni della cute e dei tessuti molli causate da stafilococchi e/o streptococchi;

infezioni del tratto urinario, incluse le prostatiti acute, causate da Escherichia coli, Pr. mirabilis e Klebsiella sp. Colture batteriologiche e tests di sensibilità devono essere eseguiti prima e durante la terapia. Se necessario, controllare la funzionalità renale;

infezioni dentali causate da stafilococchi o streptococchi;

sinusite batterica causata da streptococco, da pneumococco (D. pneumoniae) e St. aureus (solo se meticillino-sensibili).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12002

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sucralfato»

Estratto decreto G n. 441 del 19 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico SUCRALFATO nelle forme e confezioni:

«2 g granulato per sospensione orale» 30 bustine.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manuzio n. 7, c.a.p. 20124, Italia, codice fiscale 11845960159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 g granulato per sospensione orale» 30 bustine - AIC n. 034788012/G (in base 10) 115NPD (in base 32).

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line - via Campobello n. 15 - Pomezia (Roma);

ripartizione granulare e confezionamento terminale: Lamp S. Prospero S.p.a. - via della Pace n. 25/A, S. Prospero S/Secchia (Modena).

Composizione:

una bustina di granulato contiene:

principio attivo: sucralfato 2 g;

eccipienti: sorbitolo, aspartame, aroma arancia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

ulcera gastrica, ulcera duodenale, gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da FANS (antinfiammatori non steroidei), esofagite da reflusso.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12009

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bleomicina»

Estratto decreto G n. 443 del 19 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico BLEOMICINA nella forma e confezione:

«15 U polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 5 ml.

titolare A.I.C.: società Zambon Italia r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9, codice fiscale n. 03804220154;

produttore: la produzione è effettuata da: Lemery, S.A. de C.V. nello stabilimento sito in Col. Huichapan (Mexico, D.F.), Martires de Rio Blanco n. 54;

controllato da: società Zambon Group p.a. nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n. 9, oppure da:

società Biolab p.a. nello stabilimento sito in Vimodrone (Milano), via Bruno Buozzi n. 2.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«15 U polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 5 ml;

A.I.C. n. 033778010/G (in base 10) - 106UBU (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura:

medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

un flacone contiene:

principio attivo: bleomicina solfato 8.57 mg pari all'attività di 15 U di bleomicina;

1 fiala solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento chemioterapico delle attività metaplastiche di alcuni tessuti, fra i quali in particolare, gli epiteli malpighiani ad alta cheratinizzazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12006

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Redoxon»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 513 del 4 settembre 2002

Società Roche S.p.a., piazza Durante n. 11 - 20131 Milano.

Specialità medicinale REDOXON:

«500 mg compresse masticabili» 30 compresse gusto arancia - A.I.C. n. 005064187;

«500 mg compresse masticabili» 30 compresse gusto limone - A.I.C. n. 005064199.

Oggetto provvedimento di modifica:

rettifica al decreto n. 104 del 18 marzo 2002.

Il decreto n. 104 del 18 marzo 2002, è rettificato nell'attribuzione dei numeri di codice A.I.C. delle confezioni sostituite così come segue:

per la confezione: «arancio 20 compresse masticabili senza zucchero da 500 mg», da: «codice A.I.C. n. 005064100» a: «codice A.I.C. n. 005064151»;

per la confezione: «limone 20 compresse masticabili senza zucchero da 500 mg» da: «codice A.I.C. n. 005064124» a: «codice A.I.C. n. 005064163».

Inoltre nella parte riguardo «i lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di codice n. 005064100 e n. 005064124» è rettificato in:

«I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di codice n. 005064151 e n. 005064163».

02A12007

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivacaina Recordati».

Estratto decreto n. 425 del 9 settembre 2002

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MEPIVACAINA RECORDATI, rilasciata alla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali n. 1, c.a.p. 20148 Italia, codice fiscale 00748210150, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «1% soluzione iniettabile» fiala 5 ml (codice A.I.C. 034592016) viene autorizzata la confezione «1% soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml (codice A.I.C. 034592117);

in sostituzione della confezione «1% soluzione iniettabile» fiala 10 ml (codice A.I.C. 034592028) viene autorizzata la confezione «1% soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml (codice A.I.C. 034592129);

in sostituzione della confezione «2% soluzione iniettabile» fiala 5 ml (codice A.I.C. 034592030) viene autorizzata la confezione «2% soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml (codice A.I.C. 034592131);

in sostituzione della confezione «2% soluzione iniettabile» fiala 10 ml (codice A.I.C. 034592042) viene autorizzata la confezione «2% soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml (codice A.I.C. 034592143);

in sostituzione della confezione «3% soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml (codice A.I.C. 034592067) viene autorizzata la confezione «3% soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml (codice A.I.C. 034592156);

in sostituzione della confezione «1% soluzione iniettabile con adrenalina» fiala 10 ml (codice A.I.C. 034592081) viene autorizzata la confezione «1% soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml con adrenalina (codice A.I.C. 034592168);

in sostituzione della confezione «2% soluzione iniettabile con adrenalina» fiala 10 ml (codice A.I.C. 034592105) viene autorizzata la confezione «2% soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml con adrenalina (codice A.I.C. 034592170).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1% soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml - A.I.C. n. 034592117 (in base 10), 10ZPCP (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova - Italia), E. Bazzano, 14 (prodotto finito - confezionamento - controllo).

Composizione: 1 fiala 5 ml;

principio attivo: mepivacaina cloridrato 50 mg;

eccipienti: sodio cloruro 40 mg; acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 5 ml;

aerosil 200 2 mg; magnesio stearato 3 mg;

confezione: «1% soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml - A.I.C. n. 034592129 (in base 10), 10ZPD1 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova - Italia), E. Bazzano, 14 (prodotto finito - confezionamento - controllo).

Composizione: 1 fiala 10 ml:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 100 mg;

eccipienti: sodio cloruro 80 mg; acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 10 ml; aerosil 200 4 mg; magnesio stearato 6 mg;

confezione: «2% soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml - A.I.C. n. 034592131 (in base 10), 10ZPD3 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova - Italia), E. Bazzano, 14 (prodotto finito - confezionamento - controllo).

Composizione: 1 fiala 5 ml:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 100 mg;

eccipienti: sodio cloruro 35 mg; acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 5 ml; eudragit NE 30 D 15 mg; avicel PH 102 30 mg; croscaramellosio sodico 25 mg; talco 10 mg; magnesio stearato 1,5 mg; methocel E15 4,7 mg; olio di ricino poliossil-40-idrogenato 0,2 mg; ossido di ferro rosso (E172) 0,02 mg; ossido di ferro giallo (E172) 0,2 mg; titanio diossido 0,7 mg; talco 4,2 mg; etanolo 96%; acqua purificata;

confezione: «2% soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml - A.I.C. n. 034592143 (in base 10), 10ZPDH (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova - Italia), E. Bazzano, 14 (prodotto finito - confezionamento - controllo).

Composizione: 1 fiala 10 ml:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 200 mg;

eccipienti: sodio cloruro 70 mg; acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 10 ml; eudragit NE 30 D 30 mg; avicel PH 102 60 mg; croscaramellosio sodico 50 mg; talco 20 mg; magnesio stearato 3 mg; methocel E15 9,43 mg; olio di ricino poliossil-40-idrogenato 0,4 mg; ossido di ferro rosso 0,13 mg; ossido di ferro giallo 0,31 mg; titanio diossido 1,32 mg; talco 8,37 mg; etanolo 96%; acqua purificata;

confezione: «3% soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml - A.I.C. n. 034592156 (in base 10), 10ZPDW (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova - Italia), E. Bazzano, 14 (prodotto finito - confezionamento - controllo).

Composizione: 1 fiala 2 ml:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 60 mg;

eccipienti: sodio cloruro 12 mg; acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 2 ml; idrossi propil cellulosa 0,5 g; sorbitolo 70% non cristallizzato 25 g; sodio saccarinato 0,04 g; metil-p-idrossi-benzoato 0,12 g; propil-p-idrossi-benzoato 0,03 g; ac. sorbico 0,1 g; propilene glicole 2,5 g; gusto caramello 0,05 g; acqua purificata quanto basta a 100 ml;

confezione: «1% soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml con adrenalina - A.I.C. n. 034592168 (in base 10), 10ZPF8 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova - Italia), E. Bazzano, 14 (prodotto finito - confezionamento - controllo).

Composizione: 1 fiala 10 ml.

principio attivo: mepivacaina cloridrato 100 mg; adrenalina 0,05 mg;

eccipienti: sodio cloruro 75 mg; sodio metabisolfito 5 mg; acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 10 ml;

confezione: «2% soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml con adrenalina - A.I.C. n. 034592170 (in base 10), 10ZPFB (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova - Italia), E. Bazzano, 14 (prodotto finito - confezionamento - controllo).

Composizione: 1 fiala 10 ml:

principio attivo: mepivacaina clorirato 200 mg; adrenalina 0,05 mg;

eccipienti: sodio cloruro 65 mg; sodio metabisolfito 5 mg; acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Mepivacaina Recordati» è indicata in tutti gli interventi che riguardano:

chirurgia generale (piccola chirurgia);

ostetricia e ginecologia;

urologia;

oculistica (blocco retrobulbare, ecc.);

dermatologia (asportazione di verruche, cisti dermoidi, ecc.);

otorinolaringoiatria (tonsillectomia, rinoplastica interventi sull'orecchio medio, ecc.);

ortopedia (riduzione fratture e lussazioni, ecc.);

medicina generale (causalgie, nevralgie, ecc.);

medicina sportiva (strappi muscolari, meniscopatie, ecc.);

odontaiatria e stomatologia (estrazioni dentali, chirurgia dentale e paradontale, terapia conservativa e protesica, ecc.).

«Mepivacaina Recordati» con adrenalina è indicata quando si desideri prolungare la durata dell'anestesia regionale oppure quando è necessario operare in una zona assolutamente ischemica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 034592016, 034592028, 034592030, 034592042, 034592067, 034592081, 034592105, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A12010

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stilamin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 522 del 16 settembre 2002

Medicinale: STILAMIN.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Serono S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Casilina, 125, c.a.p. 00176, Italia, codice fiscale n. 00399800580.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica degli stampati. I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024724015 - «250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala + 1 fiala;

A.I.C. n. 024724027 - «3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala + 1 fiala;

A.I.C. n. 024724039 - «750 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala + 1 fiala.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12003

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uman Complex D.I.»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 531 del 16 settembre 2002

Medicinale: UMAN COMPLEX D.I.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Barga - Lucca, località Ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli, c.a.p. 55020, Italia, codice fiscale n. 01779530466.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023309091 - flac. liof. 200 UI + solv. 10 ml;

A.I.C. n. 023309103 - flac. liof. 500 UI + solv. 20 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023309091 - flac. liof. 200 UI + solv. 10 ml varia a: «200 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente da 10 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 023309103 - flac. liof. 500 UI + solv. 20 ml varia a: «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente da 20 ml + set infusionale.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12005

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emoclot D.I.»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 534 del 16 settembre 2002

Medicinale: EMOCLOT D.I.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Barga - Lucca, località Ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli, c.a.p. 55020, Italia, codice fiscale n. 01779530466.

Variazione A.I.C.: adeguamento Standard Terms.

Per adeguamento agli Standard Terms sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023564154 - 1 flac. liof. 250 UI + 1 flac. 5 ml varia a: «250 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 5 ml;

A.I.C. n. 023564166 - 1 flac. liof. 500 UI + 1 flac. 10 ml varia a: «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 023564178 - 1 flac. liof. 1000 UI + 1 flac. 10 ml varia a: «1000 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12004

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione di alcuni organismi all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 27 settembre 2002, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 27 settembre 2002 i seguenti organismi:

1) Centro toscano certificazioni S.r.l. - via S. Lega, 13 - Pistoia, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

2) Eco-Tech S.r.l. - via Manzoni, 421/b - Ponte S. Giovanni (Perugia), è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

3) CENPI - via Malta, 12 - Brescia, è abilitato per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

4) Ergotecnica - corso Bramante, 56/B - Torino, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

5) Ingegneria e sicurezza 2000 S.r.l. - via Laurentina, 605 - Roma, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

6) Ingegneria per l'industria S.r.l. - via Nomentana, 106 - Roma, è abilitata per gli impianti:

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

7) Veneta Engineering S.r.l. - via Lovanio, 8/10 - Verona, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

8) Italsocotec S.p.a. - via Vallombrosa, 88 - Roma, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

9) Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l. - via Rombon, 11 - Milano, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

10) Gastec Italia - via Treviso, 32/34 - San Vendemmiano (Treviso), è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

02A12129

Comunicato di rettifica relativo all'estratto recante: «Abilitazione di alcuni organismi all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti».

Nell'estratto recante: «Abilitazione di alcuni organismi all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 21 giugno 2002, alla pag. 62, seconda colonna, al punto 5, dove è scritto: «5) Tecnoprove S.r.l. - Via dell'Industria - Ostini (Brescia) ...», deve intendersi: «5) Tecnoprove S.r.l. - Via dell'Industria - Ostuni (Brindisi) ...».

02A12129-*bis*

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI PISA

Sostituzione del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese

Con determinazione presidenziale n. 79 del 25 settembre 2002, l'avv. Antonio Palmieri, segretario generale, è stato nominato quale conservatore dell'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pisa, in sostituzione del dott. Giuseppe Occhipinti.

La presente comunicazione sostituisce ad ogni effetto la precedente.

02A12165

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651243/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035